SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249.

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1.

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2.

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3.

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4.

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5.

Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, comma 5, della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«Art. 328 *(Sanzioni disciplinari)*. — 1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni prevista dall'art. 19, lettera *d)*, del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe.

3. Le sanzioni disciplinari previste dall'art.19, lettere *e), f), g), h), i)*, del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunica-

zione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere *c)* e seguenti dell'art. 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *h)* ed *i)* dell'art. 19 del citato regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi.

7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.

8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.

9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento».

— Il testo dell'art. 21, commi 1, 2 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

(Omissis).

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche».

— La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciulli, fatta a New York il 20 novembre 1989».

— Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

«Art. 104 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) *(Promozione e coordinamento a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione).* — 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze».

«Art. 105 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) *(Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media).* — 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeo criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti

e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi».

«Art. 106 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) *(Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori).* — 1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria».

— Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 12 *(Diritto all'educazione e all'istruzione).* — 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto».

«Art. 13 *(Integrazione scolastica).* — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assi-

stenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h)*.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti».

«Art. 14 *(Modalità di attuazione dell'integrazione)*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990, comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990, costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, a 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati».

«Art. 15 *(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica)*. — 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40».

«Art. 16 *(Valutazione del rendimento e prove d'esame)*. — 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale».

— Il testo dell'art. 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è il seguente:

«Art. 36 *(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)*. — 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel qudro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'insegnamento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5».

— Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo del capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione):

«TITOLO I

ALUNNI

Capo III

Delle punizioni disciplinari

19. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

a) ammonizione privata o in classe;

b) allontanamento dalla lezione;

c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;

d) sospensione fino a quindici giorni;

e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;

f) sospensione fino al termine delle lezioni;

g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;

h) espulsione dall'istituto;

i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.

20. Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)*.

Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere *g)*, *h)*, e *i)*.

Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

21. L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere *d)* e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio dell'esonero dalle tasse.

La sospensione fino al termine delle lezioni importa l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame.

L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.

L'alunno espulso dall'istituto non è ammesso, per l'anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e, non può essere riammesso all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori.

L'espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la punizione fu inflitta.

22. Le punizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera *c)* è inflitta dal preside, quella di cui alla lettera *d)* dal Consiglio di classe.

Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe.

Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui alle lettere *h)* e *i)*, il Collegio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria.

L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

23. Le punizioni di cui alle lettere *a)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)* possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime.

In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.

24. Delle punizioni di cui alle lettere *c)* e seguenti dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci.

Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere *d)* e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica».

98G0305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 giugno 1998.

Definizione del tetto massimo della spesa ammissibile a finanziamento per i film di cortometraggio.

IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante «Interventi a favore del credito cinematografico»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, concernente «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico e norme sulla disciplina relativa alla richiesta ed alla assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge stessa»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 7 dicembre 1971, con il quale si definisce la quota del fondo destinata ad operazioni di finanziamento per la produzione di film nazionali di lungo e di cortometraggio; articolo modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 295;

Considerato che corrisponde ad un significativo interesse pubblico il rilancio della produzione nazionale nel settore del cortometraggio e che, a tal fine, occorre definire sia il tetto massimo della spesa ammissibile a finanziamento sia il limite massimo di tale finanziamento;

Sentita la Commissione consultiva per il credito cinematografico nella seduta del 20 maggio 1997;

Decreta:

Nell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1971, n. 235, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per i film di cortometraggio l'ammontare del finanziamento non può superare il 60 per cento dell'ammontare della spesa a carico dell'impresa produttrice e comunque la somma di lire cento milioni per ciascun cortometraggio. In ogni caso, la quota del fondo di intervento annualmente destinata ai film di cortometraggio non può superare l'importo di 2,5 miliardi».

Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il Ministro delegato per lo spettacolo
VELTRONI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A6801

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 aprile 1998, n. **250.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Vista la direttiva n. 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva n. 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 95/2/CE concernente gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Vista la decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente il mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici;

Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 maggio 1997;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 24 ottobre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue:

a) all'articolo 10:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.»;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. — *1*. La presenza di un edulcorante è ammessa:

a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;

b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.».

c) all'articolo 15:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.»;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis*. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.»;

d) l'allegato VIII, concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego, è modificato ed integrato come segue:

1) le parole "Vitamine e preparati dietetici" riportate nella colonna "Prodotti alimentari", sono sostituite dalle seguenti: "Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare";

2) alle voci E 950, E 951, E 952, E 954, E 957, E 959, le diciture riportate nelle colonne "Denominazioni", "Prodotti alimentari" e "Dosi massime di impiego" sono integrate dalle diciture riportate nelle corrispondenti voci dell'allegato II del presente decreto;

e) nell'allegato IX, concernente gli additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'articolo 15, comma 3, dopo la voce "E 407 carragenina", è inserita la voce "E 407a Alghe Euchema trasformate", che deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato III del presente decreto;

f) l'allegato XVIII, concernente l'elenco dei prodotti tradizionali italiani a base di carne, è sostituito dall'allegato IV del presente decreto.

Art. 2.

1. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 6 e l'allegato XIX del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

Art. 3.

1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 19 giugno 1998, non conformi al presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 5

ALLEGATO I
(art. 1, comma 1, lettera *c*)

TABELLA DEI PRODOTTI RELATIVAMENTE AI QUALI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI POSSONO MANTENERE IL DIVIETO DI IMPIEGO DI DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI

Stati membri	Prodotti alimentari	Categorie di additivi per i quali può essere mantenuto il divieto
Germania	Birra tradizionale tedesca «Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»	Tutte, salvo i gas propulsori
Grecia	Formaggio «feta»	Tutte
Francia	Pane tradizionale francese	Tutte
Francia	Conserve di tartufi tradizionali francesi	Tutte
Francia	Conserve di lumache tradizionali francesi	Tutte
Francia	Conserve di «confit» d'oca e di anatra tradizionali francesi	Tutte
Austria	«Bergkäse» tradizionale austriaco	Tutte, salvo i conservanti
Finlandia	«Mämmi» tradizionale finlandese	Tutte, salvo i conservanti
Svezia Finlandia	Sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi	Coloranti
Danimarca	«Kødboller» tradizionale danese	Conservanti e coloranti
Danimarca	«Leverpostej» tradizionale danese	Conservanti (salvo l'acido sorbico) e coloranti
Spagna	«Lomo embuchado» tradizionale spagnolo	Tutte, salvo i conservanti e gli antiossidanti

ALLEGATO II
(art. 1, comma 1, lettera *d*)

N.CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950	Acesulfame K	- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 200 mg/Kg
		- Minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l
		- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2 500 mg/Kg
		- Birra a ridotto contenuto calorico	25 mg/l
		- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	350 mg/l
		- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.	350 mg/l
		- Coni e cialdine senza senza zuccheri aggiunti per gelati	2 000 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico	500 mg/Kg
		- *Feinkostsalat*	350 mg/Kg
		- *Eßoblaten*	2 000 mg/Kg
E 951	Aspartame	- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/Kg
		- Minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l
		- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	6 000 mg/Kg
		- Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	2 000 mg/Kg
		- Birra a ridotto contenuto calorico	25 mg/l
		- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	600 mg/l
		- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.	600 mg/l
		- *Feinkostsalat*	350 mg/Kg
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca (1)	- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	250 mg/l
		- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2 500 mg/Kg
		- Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare	1 250 mg/Kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954	Saccarina e sali di Na, K e Ca (2)	– Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/Kg
		– Minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l
		– Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	3 000 mg/Kg
		– Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	80 mg/l
		– Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol	80 mg/l
		– Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati	800 mg/Kg
		– *Feinkostsalat*	160 mg/Kg
E 957	Taumatina	– Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
E 959	Neoesperidina DC	– Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		– Minestre a ridotto contenuto calorico	50 mg/l
		– Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	400 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare	400 mg/Kg
		– Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	30 mg/l
		– Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore al 15% vol.	30 mg/l
		– Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati	50 mg/Kg
		– *Feinkostsalat*	50 mg/Kg
		– Birra a ridotto contenuto calorico	10 mg/l
		– Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	100 mg/Kg
		– <<Snacks>> stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	50 mg/Kg

(1) Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.
(2) Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

E 407a ALGA EUCHEMA TRASFORMATA

Sinonimi

I prodotti in commercio sono venduti sotto nomi differenti, quale : PES (acronimo di "processed euchema seaweed).

DEFINIZIONE

L'alga euchema trasformata si ottiene per estrazione acquosa alcalina (KOH) dai ceppi naturali delle alghe *Eucheuma cottonii* e *Eucheuma spinosum*, della classe *Rhodophyceae* (alghe rosse) per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fredda ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto di questa estrazione consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che per idrolisi danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. La carragenina nell'alga euchema trasformata non deve essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente. L'ossido di etilene non può essere utilizzato come agente sterilizzatore.

Descrizione

Colore da marrone chiaro a giallastro, polvere di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore.

IDENTIFICAZIONE

A. Prova positiva per galattosio, anidrogalattosio e solfato

B. Solubilità

In acqua forma soluzioni torbide e viscose.
Insolubile in etanolo.

PUREZZA

Tenore di metanolo etanolo e propan-2-olo	non più di 0,1% singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75°C di una soluzione all'1,5%	non meno di 5 mPa.s
Perdita all'essiccamento	non più del 12% (105°C, 4h)
Solfato	non meno del 15% e non più del 40% su base anidra (come SO_4)
Ceneri	non meno del 15% e non più del 40% determinate su base anidra a 550°C
Ceneri insolubili in soluzione acida	non più dell'1% su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10%)
Sostanze insolubili in soluzione acida	non meno del 2% e non più del 15% su base anidra (insolubili in acido solforico all'1% v/v)
Arsenico	non più di 3 mg/Kg
Piombo	non più di 5 mg/Kg
Mercurio	non più di 1 mg/Kg
Cadmio	non più di 1 mg/Kg
Metalli pesanti (come Pb)	non più di 20 mg/Kg.

CRITERI MICROBIOLOGICI

Conteggio totale su piastra	non più di 5.000 colonie per grammo
Lievito e muffe	non più di 300 colonie per grammo
E.Coli :	negativo in 5 grammi
Salmonella spp	negativo in 10 grammi

ALLEGATO IV
(art. 1, comma 1, lettera *f*)

ELENCO DEI PRODOTTI ITALIANI A BASE DI CARNE NEI QUALI POSSONO ESSERE IMPIEGATE SOLTANTO DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI.

Prodotti alimentari	*Categorie di additivi consentite*
«Salame cacciatore» tradizionale italiano	Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e gas d'imballaggio
«Mortadella» tradizionale italiana	Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d'imballaggio
«Cotechino e zampone» tradizionale italiano	Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d'imballaggio

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Prendente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

(Omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

(Omissis) ...».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 10 del D.M. n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE) come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 10. — 1. L'allegato VIII riporta l'elenco degli edulcoranti che possono essere:

a) posti in vendita al consumatore;

b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi previste.

2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.

3. *Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.*

4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.

4-*bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111*».

— Il testo vigente dell'art. 15 del citato D.M. n. 209/1996, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 15. — 1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, comma 1, solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII.

2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, comma 1, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio "quanto basta".

3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:

a) prodotti alimentari non lavorati;

b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;

c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;

d) burro;

e) latte e panna (interi, scremati o parzialmente scremati) pastorizzati e sterilizzati, compreso il trattamento UHT;

f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;

g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di sorgente;

h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè;

i) tè in foglie non aromatizzato;

l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;

m) paste alimentari secche;

n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);

o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII;

p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.

4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.

8. *Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.*

8-*bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi*».

— Il testo dell'allegato VIII del citato D.M. n. 209/1996 come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«ALLEGATO VIII
(art. 10, comma 1)

ELENCO DEGLI EDULCORANTI AUTORIZZATI E RELATIVE CONDIZIONI D'IMPIEGO

N.CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967	Sorbitolo i)Sorbitolo ii)Sciroppo di sorbitolo Mannitolo Isomalto Maltitolo i)Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo Lactitolo Xilitolo	- Dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta - Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti - Prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti - Salse - Senape - Prodotti da forno fini a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	Quanto basta
E 950	Acesulfame K	- Bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - Bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/l 350 mg/l

N.CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950 *(segue)*		- Dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- Dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- Dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- Dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- Dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- Dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- <Snacks> : stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	350 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		- Pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		- Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	2000 mg/Kg
		- Sidro e perry	350 mg/l
		- Birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol	350 mg/l
		- <Bière de table/Tafelbier/Table Beer> (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne <Obergäriges Einfachbier>	350 mg/l
		- Birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	350 mg/l
		- Birre scure o di tipo oud bruin	350 mg/l
		- Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/Kg
		- Frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/Kg
		- Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1000 mg/Kg
		- Preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	350 mg/Kg
		- Conserve agrodolci di frutta e ortaggi	200 mg/Kg
		- Conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/Kg
		- Salse	350 mg/Kg
		- Senape	350 mg/Kg
		- Prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione particolare	1000 mg/Kg
		- Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	450 mg/Kg

N.CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950 *(segue)*		– Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	450 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	350 mg/l
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	500 mg/Kg
		– *Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare*	*2000 mg/Kg*
		– *Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti*	*1 200 mg/Kg*
		– *Minestre a ridotto contenuto calorico*	*110 mg/l*
		– *Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti*	*2 500 mg/Kg*
		– *Birra a ridotto contenuto calorico*	*25 mg/l*
		– *Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche*	*350 mg/l*
		– *Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.*	*350 mg/l*
		– *Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati*	*2000 mg/Kg*
		– *Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico*	*500 mg/Kg*
		– *Feinkostsalat*	*350 mg/Kg*
		– *Eboblaten*	*2 000 mg/Kg*
E 951	Aspartame	– Bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	600 mg/l
		– Bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	600 mg/l
		– Dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– <Snacks> : stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati	500 mg/Kg

N.CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 951 *(segue)*		– Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2000 mg/Kg
		– Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2000 mg/Kg
		– Pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	5500 mg/Kg
		– Sidro e perry	600 mg/l
		– Birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol.	600 mg/l
		– <Bière de table/Tafelbier/Table Beer> (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne <Obergäriges Einfachbier>	600 mg/l
		– Birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	600 mg/l
		– Birre scure o di tipo oud bruin	600 mg/l
		– Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/Kg
		– Frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		– Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1000 mg/Kg
		– Preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	1000 mg/Kg
		– Conserve agrodolci di frutta e ortaggi	300 mg/Kg
		– Conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	300 mg/Kg
		– Salse	350 mg/Kg
		– Senape	350 mg/Kg
		– Prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione particolare	1700 mg/Kg
		– Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	800 mg/Kg
		– Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	1000 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	600 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	2000 mg/Kg
		– *Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare*	*5500 mg/Kg*
		– *Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti*	*1000 mg/Kg*

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 951 *(segue)*		- *Minestre a ridotto contenuto calorico*	*110 mg/l*
		- *Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti*	*6000 mg/Kg*
		- *Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti*	*2 000 mg/Kg*
		- *Birra a ridotto contenuto calorico*	*25 mg/l*
		- *Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche*	*600 mg/l*
		- *Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.*	*600 mg/l*
		- *Feinkostsalat*	*350 mg/Kg*
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca (1)	- Bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/l
		- Bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/l
		- Dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/Kg
		- Pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti	500 mg/Kg
		- Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	1500 mg/Kg
		- Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/Kg
		- Frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/Kg
		- Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1000 mg/Kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 952 *(segue)*		– Preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	250 mg/Kg
		– Prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione particolare	1600 mg/Kg
		– Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	400 mg/Kg
		– Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	400 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	400 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	500 mg/Kg
		– *Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche*	*250 mg/l*
		– *Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti*	*2500 mg/Kg*
		– *Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare*	*1250 mg/Kg*
E 954	Saccarina e sali di Na, K e Ca (2)	– Bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	80 mg/l
		– Bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	80 mg/l
		– <Gaseosa> : bibita analcoolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi	100 mg/l
		– Dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		– Dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		– Dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		– Dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		– Dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		– Dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/Kg
		– <Snacks> : stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	100 mg/kg
		– Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		– Prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954 *(segue)*		– Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	300 mg/kg
		– Essoblaten	800 mg/Kg
		– Pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti	200 mg/kg
		– Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	1200 mg/kg
		– Sidro e perry	80 mg/l
		– Birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol.	80 mg/l
		– <Bière de table/Tafelbier/Table Beer> (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne <Obergäriges Einfachbier>	80 mg/l
		– Birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	80 mg/l
		– Birre scure o di tipo oud bruin	80 mg/l
		– Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/Kg
		– Frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	200 mg/Kg
		– Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	200 mg/Kg
		– Preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	200 mg/Kg
		– Conserve agrodolci di frutta e ortaggi	160 mg/Kg
		– Conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	160 mg/Kg
		– Salse	160 mg/Kg
		– Senape	320 mg/Kg
		– Prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione particolare	170 mg/Kg
		– Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	240 mg/Kg
		– Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	200 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	80 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	500 mg/Kg
		– *Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare*	*1200 mg/Kg*

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954 *(segue)*		- *Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti*	*100 mg/Kg*
		- *Minestre a ridotto contenuto calorico*	*110 mg/l*
		- *Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti*	*3000 mg/Kg*
		- *Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcooliche*	*80 mg/l*
		- *Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.*	*80 mg/l*
		- *Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati*	*800 mg/Kg*
		- *Feinkostsalat*	*160 mg/Kg*
E 957	Taumatina	- Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- *Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare*	*400 mg/Kg*
		- *Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti*	*50 mg/Kg*
E 959	Neoesperidina DC	- Bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	30 mg/l
		- Bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/l
		- Bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	30 mg/l
		- Dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		- Prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	100 mg/Kg

N.CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 959 *(segue)*		– Prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/Kg
		– Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	150 mg/Kg
		– Pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		– Gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	400 mg/Kg
		– Sidro e perry	20 mg/l
		– Birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol.	10 mg/l
		– <Bière de table/Tafelbier/Table Beer> (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne <Obergäriges Einfachbier>	10 mg/l
		– Birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	10 mg/l
		– Birre scure o di tipo oud bruin	10 mg/l
		– Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		– Frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/Kg
		– Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	50 mg/Kg
		– Conserve agrodolci di frutta e ortaggi	100 mg/Kg
		– Preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	50 mg/Kg
		– Conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	30 mg/Kg
		– Salse	50 mg/Kg
		– Senape	50 mg/Kg
		– Prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione particolare	150 mg/Kg
		– Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	100 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	50 mg/Kg
		– Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	100 mg/Kg
		– *Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti*	50 mg/Kg
		– *Minestre a ridotto contenuto calorico*	50 mg/l
		– *Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti*	400 mg/Kg
		– *Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare*	400 mg/Kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 959 *(segue)*		— *Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche*	30 mg/l
		— *Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore al 15% vol.*	30 mg/l
		— *Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati*	50 mg/Kg
		— *Feinkostsalat*	50 mg/Kg
		— *Birra a ridotto contenuto calorico*	10 mg/l
		— *Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico*	100 mg/Kg
		- *<<Snacks>> stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati* ».	50 mg/Kg

(1) *Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.*
(2) *Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.*

— Il testo dell'allegato XVIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 è il seguente:

«ALLEGATO XVIII

ELENCO DEI PRODOTTI TRADIZIONALI ITALIANI A BASE DI CARNE

Bresaola della Valtellina
Cacciatore
Capocollo
Ciauscolo
Coppa di Chiavenna
Coppa Italiana
Coppa Parma
Coppa Piacentina
Cotechino Mantovano
Cotechino Italiano
Cotechino Modena
Culatello di Zibello
Mortadella di Bologna
Mortadella Italiana
Salame Abruzzese
Salame Brianza
Salame Campagnolo
Salame Corallina
Salame Cremona
Salame di Secondigliano
Salame Fabriano
Salame Felino
Salame Filzetta
Salame Finocchiona
Salame Genova
Salame Italiano
Salame Mantovano
Salame Milano
Salame Mugnano
Salame Napoli
Salame Piacentino
Salame Piemonte
Salame Siciliano
Salame Trentino
Salsiccia Calabra
Salsiccia Lucana
Schiacciata Romana
Soppressa Trevigiana
Ventricina
Zampone Italiano
Zampone Modena
Pancetta Arrotolata
Pancetta Piacentina
Prosciutto Colli Mantovani
Prosciutto Cotto Italiano
Prosciutto Crudo Italiano
Prosciutto di Norcia
Prosciutto Toscano
Spalla Cotta Italiana
Speck dell'Alto Adige».

Note all'art. 2:

— Il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 6 del citato decreto 27 febbraio 1996, n. 209, è il seguente:

«10. È vietata la colorazione dei prodotti tradizionali italiani a base di carne riportati nell'allegato XVIII.

11. Le disposizioni dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, non si applicano ai prodotti tradizionali di cui all'allegato XVIII».

— Il testo dell'allegato XIX del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, è il seguente:

«Allegato XIX. — Elenco degli additivi alimentari che possono essere aggiunti ai prodotti elencati nell'allegato XVIII e relative condizioni d'impiego:

E 300 Acido ascorbico - E 301 Ascorbato di sodio - E 302 Ascorbato di calcio: alla dose di 0,2%.

E 260 Acido acetico - E 270 Acido lattico - E 325 Lattato di sodio - E 326 Lattato di potassio - E 327 Lattato di calcio - E 330 Acido citrico - E 331 Citrati di sodio - E 332 Citrati di potassio - E 333 Citrati di calcio - E 500 Carbonati di sodio - E 501 Carbonati di potassio - E 575 Gluconedeltalattone: alla dose quanto basta.

E 450 Difosfati - E 451 Trifosfati - E 452 Polifosfati: limitatamente a:

insaccati cotti, alla dose di 0,4%;

prosciutti cotti e spalla cotta alla dose di 0,25%.

E 621 Glutammato monosodico: alla dose quanto basta».

98G0298

DECRETO 15 luglio 1998.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere concesse dalla regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della regione Veneto per la fissazione dei valori massimi ammissibili per i parametri magnesio, manganese, ferro, solfati;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: magnesio, manganese, ferro, solfati e parametri organolettici (sapore, odore e calore) in concomitanza a deroghe per i precedenti parametri.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologighe relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Ferro (mg/l) Fe ..	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Parametri organolettici: (sapore, odore e colore)		Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopraindicati che ne modifichino i valori.

Art. 3.

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Veneto è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 dicembre 2000.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Peschiera del Garda (Verona), per i parametri ferro e manganese;

Revine Lago (Treviso), per il parametro manganese;

Alleghe (Belluno), per il parametro solfati;

Livinallongo del Col di Lana (Belluno), per il parametro solfati;

Cortina d'Ampezzo (Belluno), per i parametri solfati e magnesio.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La regione Veneto trasmetterà ai Ministeri della sanità e dell'ambiente l'aggiornamento della situazione al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

3. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettueranno congiuntamente una ricognizione dello stato di attuazione dei piani di intervento, sulla base delle informazioni fornite dalla regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

98A6782

DECRETO 15 luglio 1998.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere concesse dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della regione Campania per la fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroga per il parametro fluoro;

Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso in data 21 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.

2. La deroga di cui al comma 1 non può essere disposta per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Il parametro, con rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è il seguente:

Fluoro (mg/l) F - 3÷1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 °C) nella zona geografica considerata.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione di cui all'art. 1 è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile ed il rientro tempestivo nella norma.

Art. 4.

1. L' esercizio della deroga, comunque limitata nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La deroga può essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idricopotabile dell'acquedotto vesuviano — nei comuni di Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano — nel minor tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 5.

1. Il provvedimento di deroga ed il relativo piano di intervento è trasmesso nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La regione Campania, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmetterà trimestralmente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.

I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettueranno congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

98A6783

DECRETO 15 luglio 1998.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere concesse dalla regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Sardegna per la fissazione dei valori massimi ammissibili per i parametri magnesio, ferro, sodio e residuo fisso;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sardegna ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: magnesio, ferro, sodio, residuo fisso e parametri organolettici (sapore, odore e colore) in concomitanza a deroghe per i parametri precedenti.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Sodio (mg/l) Na	250	Con una percentuale di conformità del 90% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni
	200	Con una percentuale di conformità dell'80% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni
Residuo fisso (mg/l dopo essiccamento a 180 °C)	3000	
Parametri organolettici (sapore, odore e colore)		Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopraindicati che ne modifichino i valori

Art. 3.

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Sardegna è tenuta,

in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 dicembre 1999.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'articolo 2 sono i seguenti:

Iglesias per i parametri magnesio e ferro;

Laconi, Nurallao, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Esterzili e Usassai per il parametro magnesio;

Maraclagonis e Burcei per il parametro ferro;

Portoscuso, Tissi, Oristano e Perfugas per i parametri sodio e residuo fisso.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La regione Sardegna trasmetterà ai Ministeri della sanità e dell'ambiente l'aggiornamento della situazione al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

3. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettueranno congiuntamente una ricognizione dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione.

Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

98A6843

DECRETO 24 luglio 1998.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Merieux».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 30 gennaio 1998, nel ribadire il proprio parere favorevole alla revoca di alcune specialità medicinali contenenti principi attivi di origine placentare cosi come espresso nelle sedute del 12 giugno 1997 e 16 luglio 1997, ha invitato il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ad individuare tutti i prodotti similari esistenti in commercio, ai fini di una omogenea valutazione;

Visti i DD.DD. del 4 febbraio 1998 e del 17 luglio 1998 relativi alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio, già adottati per specialità medicinali contenenti principi attivi di origine placentare;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 24 febbraio 1998 si è espressa per la sospensione con l'avvio della procedura di revoca di alcune specialità medicinali tra cui «Albumina umana Merieux» (ditta Pasteur Merieux MSD) «... in considerazione che, per l'origine biologica estrattiva dei suddetti medicinali, questi possono essere veicolo di malattie infettive e quindi costituire elemento di rischio per la salute pubblica; in considerazione poi dell'esistenza di valide alternative terapeutiche, il rischio risulta senz'altro superiore al beneficio. A tal riguardo si decide anche che sia emanato un provvedimento per vietare l'utilizzo di derivati da placenta umana nei prodotti ad uso umano ...»;

Visto il D.D. n. 805/S.M.V./D3 del 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998 - serie generale, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali tra cui Albumina umana Merieux (ditta Pasteur Merieux MSD);

Vista la comunicazione datata 6 aprile 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato alla ditta Pasteur Merieux MSD, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'avviso della procedura di revoca per la specialità medicinale Albumina umana Merieux;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 luglio 1998, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale Albumina umana Merieux in tutte le confezioni autorizzate «... tenuto conto che la ditta Pasteur Merieux MSD non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione .... si ribadisce che, per la sua origine estrattiva da placenta umana, la specialità medicinale in oggetto può essere veicolo di malattie infettive e quindi costituire un elevato rischio per la salute ...»;

Considerato che, peraltro, è in corso di definizione la procedura relativa al «Divieto di utilizzo di derivati da placenta di origine umana per la produzione di medicinali ad uso umano», disposto con decreto ministeriale notificato alla Commissione europea in data 10 luglio 1998 ai sensi dell'art. 9, punto 7, della direttiva del consiglio del 28 marzo 1983 - 83/189/CEE e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

«Albumina umana Merieux», in tutte le confezioni autorizzate, ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 luglio 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6780

DECRETO 24 luglio 1998.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Byodin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 30 gennaio 1998, nel ribadire il proprio parere favorevole alla revoca di alcune specialità medicinali contenenti principi attivi di origine placentare così come espresso nelle sedute del 12 giugno 1997 e 16 luglio 1997, ha invitato il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ad individuare tutti i prodotti similari esistenti in commercio, ai fini di una omogenea valutazione;

Visti i DD.DD. del 4 febbraio 1998 e del 17 luglio 1998 relativi alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio, già adottati per specialità medicinali contenenti principi attivi di origine placentare;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 24 febbraio 1998 si è espressa per la sospensione con l'avvio della procedura di revoca di alcune specialità medicinali tra cui «Byodin» (ditta Lucchini) «... in considerazione che, per l'origine biologica estrattiva dei suddetti medicinali, questi possono essere veicolo di malattie infettive e quindi costituire elemento di rischio per la salute pubblica; in considerazione poi dell'esistenza di valide alternative terapeutiche, il rischio risulta senz'altro superiore al beneficio. A tal riguardo si decide anche che sia emanato un provvedimento per vietare l'utilizzo di derivati da placenta umana nei prodotti ad uso umano ...»;

Visto il D.D. n. 805/S.M.V./D3 del 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998 - serie generale, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali tra cui Byodin (ditta Lucchini);

Vista la comunicazione datata 6 aprile 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato alla ditta Lucchini, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'avviso della procedura di revoca per la specialità medicinale Byodin;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 luglio 1998, esaminate le controdeduzioni presentate dalla ditta Lucchini, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale Byodin in tutte le confezioni autorizzate in quanto «... dalla documentazione esaminata non emergono dati che consentano una valutazione positiva circa la sicurezza della specialità medicinale in oggetto ai fini della trasmissione di malattie infettive ... si ribadisce che, per la sua origine estrattiva da placenta umana, la specialità medicinale in oggetto può essere veicolo di malattie infettive e quindi costituire un elevato rischio per la salute ...»;

Considerato che, peraltro, è in corso di definizione la procedura relativa al «Divieto di utilizzo di derivati da placenta di origine umana per la produzione di medicinali ad uso umano», disposto con decreto ministeriale notificato alla Commissione europea in data 10 luglio 1998 ai sensi dell'art. 9, punto 7, della direttiva del consiglio del 28 marzo 1983 - 83/189/CEE e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

«Byodin», in tutte le confezioni autorizzate, ditta Lucchini S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 luglio 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6781

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abililanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizoni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Tartalo Gonzalez Begona, nata a Barcellona il 18 ottobre 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal 1997, come attestato dal Colegio de Abogados di Barcellona (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di aprile 1995 presso l'Università di Barcellona;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 20 marzo 1997 presso l'Università degli studi di Bologna;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Tartalo Gonzalez Begona, nata a Barcellona il 18 ottobre 1969, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Il detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6803

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto prot. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. 692 del 1° giugno 1998 con la quale il conservatore vicario del P.R.A. - Ufficio provinciale di L'Aquila ha comunicato che il giorno 8 giugno 1998 l'ufficio doveva restare chiuso per permettere la sostituzione degli apparati hardware con rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Vista la nota 1/1099/24 datata 5 giugno 1998 della procura generale della Repubblica di L'Aquila con la

quale la stessa ha autorizzato la chiusura del P.R.A. in data 8 giugno 1998 per la sostituzone dei predetti apparati;

Vista la nota 1008 del 23 luglio 1998 del P.R.A. ufficio provinciale di L'Aquila con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 GIUGNO 1998

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 24 luglio 1998

Il direttore regionale: TROMBINO

98A6802

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 luglio 1998.

Individuazione dei criteri e delle modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze IRAP realizzate dalle regioni, per la riassegnazione delle somme necessarie al fondo di compensazione interregionale di cui all'art. 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina di tributi locali;

Visto in particolare, l'art. 42, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 1998, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1;

Visto il comma 4 del predetto art. 42 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Visto l'art. 42, comma 7, del citato decreto-legislativo n. 446/1997;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla determinazione di quanto previsto dalle norme sopra indicate;

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare presunto delle eccedenze annuali di risorse delle regioni a statuto ordinario derivanti dal maggior gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei dati di competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate, secondo i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono prelevate, in via provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dall'anno 1998, dal conto di Tesoreria centrale «IRAP-Erario» per il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Alla riassegnazione delle eccedenze di cui al comma 1 al fondo di compensazione interregionale si provvede entro il tetto massimo delle presunte minori entrate delle regioni a statuto ordinario calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei dati di competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate secondo i criteri di determinazione stabiliti dal predetto art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. La determinazione definitiva delle eccedenze o delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'IRAP realizzato dalle medesime regioni giusta comunicazione del Ministero delle finanze che tiene anche conto dei dati trasmessi dalle altre amministrazioni interessate.

4. L'importo derivante dalla differenza tra le eccedenze delle singole regioni calcolate in via definitiva rispetto a quelle calcolate in via provvisoria è versato, ove necessario, all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità indicate al comma 1, per essere riassegnato al Fondo di compensazione interregionale per concorrere alla regolazione definitiva delle minori entrate registrate dalle regioni.

Art. 2.

1. Qualora le eccedenze determinate in via definitiva, risultino inferiori all'ammontare presunto di quelle prelevate in via provvisoria nell'anno precedente, la conseguente regolazione in favore delle regioni avviene in sede di versamento da parte delle regioni medesime delle presumibili eccedenze riferite all'anno successivo.

2. Per le regioni che realizzano in via definitiva minori entrate inferiori rispetto a quelle calcolate in via presunta, già compensate sul fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 446 del 1997, si provvede al conseguente recupero mediante apposite operazioni di girofondo dai relativi conti correnti ordinari intrattenuti con la Tesoreria centrale dello Stato al conto corrente «IRAP-Erario» acceso presso la stessa Tesoreria per il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo di compensazione interregionale.

3. Per le regioni le cui minori entrate calcolate in via definitiva risultino maggiori rispetto a quelle calcolate in via provvisoria, si provvede alla conseguente regolazione della differenza in favore delle regioni interessate al valere sul fondo richiamato al precedente comma 2. Analoga regolazione viene effettuata per le regioni che realizzano eccedenze definitive inferiori a quelle determinate in via presuntiva e che presentano per l'anno successivo minori entrate ovvero eccedenze insufficienti.

4. In caso di insufficenza del Fondo di compensazione interregionale per effettuare le operazioni di cui all'art. 1, comma 4, ed al precedente comma 3 si provvede all'integrazione dello stanziamento relativo con onere a carico del bilancio dello Stato fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 144, lettera *r)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

1. Per le regioni a statuto speciale che accedono al fondo sanitario nazionale l'ammontare presunto delle eccedenze annuali derivanti dal maggior gettito dell'IRAP calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei dati di competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate secondo i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è compensato in via provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno 1998 e 1999 mediante trattenuta sulle spettanze a titolo di Fondo sanitario nazionale da riversare al cap. 1187 dell'entrata del bilancio dello Stato. La determinazione definitiva delle predette eccedenze viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base del gettito IRAP realizzato dalle sopraindicate regioni a statuto speciale come comunicate dal Ministero delle finanze.

2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale l'ammontare presunto delle eccedenze positive calcolate per gli anni 1998 e 1999 dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è prelevato in via provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno dal conto di Tesoreria centrale «IRAP-Erario» per il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. La determinazione definitiva delle predette eccedenze viene effettuata, previa intesa con i singoli enti, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base del gettito dell'IRAP realizzato dalle medesime autonomie speciali, come comunicato dal Ministero delle finanze. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quindici giorni dal raggiungimento della precedente intesa, provvederà ad effettuare i conguagli positivi o negativi sulle rispettive spettanze.

Il presente decreto regola le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 limitatamente agli anni 1998 e 1999.

Roma, 14 luglio 1998

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A6806

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 luglio 1998.

Introduzione di alcuni correttivi al decreto ministeriale 11 giugno 1998 in ordine al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998/99, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, la ripartizione degli stessi tra le università, nonché le modalità di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Considerata la situazione particolare di alcune sedi che hanno prospettato l'eccessivo divario tra le disponibilità formative valutate e i posti assegnati in conseguenza dei criteri adottati con il richiamato decreto ministeriale 11 giugno 1998;

Ritenuto, conseguentemente, di introdurre gli opportuni correttivi alla ripartizione già effettuata, al fine di ridurre tale divario senza, nel contempo, alterare sostanzialmente i criteri di ripartizione e l'esigenza complessiva di riduzione degli ammessi agli studi medici sul territorio nazionale concordata con il Ministero della sanità;

Dcreta:

Art. 1.

1. Sono ripartiti posti aggiuntivi, rispetto alla definizione di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1998, alle sedi di seguito indicate:

Università	Comunitari e estracomunitari *ex lege* n. 40/1998, art. 37, comma 5
Ferrara	7
Napoli Seconda	15
Pavia	15

2. Per l'anno accademico 1998-99 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria degli studenti comunitari ed extracomunitari in Italia di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 è, pertanto, complessivamente definito per la sede di Ferrara in 13, per la sede di Napoli, Seconda Università, in 22 e per la sede di Pavia in 18.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 luglio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A6807

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 12 giugno 1998.

Modalità di rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e, in particolare l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1996 e 19 febbraio 1997, recanti modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96 e 1997-99, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997;

Vista la legge regionale della Sardegna 7 maggio 1984, n. 28, e successive modificazioni, concernente provvedimenti urgenti tendenti a favorire l'occupazione;

Considerate le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative relative all'occupazione giovanile, segnalate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con nota prot. n. 7110 datata 10 marzo 1998, ed ammesse a finanziamento nel 1997 dalla medesima regione;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 22 maggio 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito il rilascio di nuove licenze di pesca, per imbarcazioni da iscriversi nei registri tenuti dagli uffici marittimi della regione Sardegna, per complessive 300,85 tsl da destinare agli interessati che siano inseriti nella nota prot. n. 7110 datata 10 marzo 1998 citata in premessa.

2. Gli interessati devono richiedere al Ministero per le politiche agricole il nulla osta secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1995 entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. All'istanza, oltre alla documentazione prevista dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, deve essere allegata copia del decreto di concessione del contributo da parte della regione Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 144

98A6808

DECRETO 12 giugno 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 concernente le modalità di riconversione dei pescatori già raccoglitori di datteri.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, successivamente prorogato, da ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998 concornente le modalità di ricoversione dei pescatori già raccoglitori di datteri;

Considerato che, successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto 27 gennaio 1998, è stato individuato un numero limitato di imbarcazioni utilizzate anche per la raccolta dei datteri, tutte iscritte nei registri del compartimento marittimo di Castellammare di Stabia ed ivi esercitanti, quale attività prevalente, la raccolta del novellame di cozze da semina con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «raschietto» oppure autorizzate allo svolgimento di «servizi d'appoggio ad attività di pesca *sub* professionale»;

Considerata l'opportunità di prevedere, per le predette imbarcazioni, la possibilità di rimodificare la condizione del ritiro imposta dal decreto ministeriale 27 gennaio 1998 per la riconversione, determinante altresì la cessazione dell'attività di raccolta del novellame da semina con conseguente ulteriore penalizzazione non rientrante nello spirito del decreto stesso, concepito come intervento socio-economico compensativo della riduzione di reddito derivante dal divieto di raccolta dei datteri;

Sentiti il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva della pesca marittima che, nella seduta del 22 maggio 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.

1. Gli armatori delle unità da pesca di cui all'allegato *B*, abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio dell'attività di raccolta del novellame da semina con l'attrezzo denominato raschietto ovvero autorizzate ad effettuare servizi d'appoggio ad attività di pesca sub professionale possono presentare domanda, secondo le modalità indicate nei commi seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta.

2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato *A)* è presentata, seguente le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 143

ALLEGATO *A*

La sottoscritta ditta .... con sede in ....
via .... codice fiscale o partita I.V.A. n. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... ,
chiede il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta in aggiunta dell'autorizzazione all'uso del raschietto ovvero all'espletamento di servizi di appoggio alla pesca sub porfessionale precedente autorizzati con licenza di pesca n. ....;
- M/p .... n. .... di matricola del R.N.M.G. di ....
di .... t.s.l./GT, con apparato propulsore di .... HP/KW (1).

Lì, ...

Firma ....

(1) Nel caso in cui l'unità ha sostituito un'unità precedentemente autorizzata la ditta armatrice deve specificare i dati d'identificazione anche dell'unità sostituita.

ALLEGATO *B*

1CS 989	T. 2,29
1CS 1010	T. 0,95
1CS 1024	T. 1,45
1CS 960	T. 2,91
1CS 931	T. 2,26
1CS 845	T. 0,91
1CS 1038	T. 2,65
1CS 964	T. 2,85

98A6809

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo famigliare di consumo», in Cologno al Serio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 22 aprile 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo famigliare di consumo», con sede in Cologno al Serio, costituita per atto in data 22 settembre 1946, a rogito del dott. Pietro Vizzardi, notaio in Treviglio, iscritta al n. 2449 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 331/73637, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6810

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Igea», in Predore.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Igea», con sede in Predore, costituita per atto in data 19 giugno 1980, a rogito del dott. Francesco Frassoldati, notaio in Bergamo, n. 33871 di suo repertorio, iscritta al n. 16426 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1468/178146, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6811

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo consorzio cooperativo commissionario», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 23 marzo 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo consorzio cooperativo commissionario», con sede in Bergamo, costituita per atto in data 9 luglio 1957, a rogito del dott. Giambattista Volpi, notaio in Bergamo, n. 2094 di suo repertorio, iscritta al n. 4063 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 56/61256, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6812

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo ACLI San Giovanni dei Boschi», in Scanzorosciate.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 11 aprile 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo ACLI San Giovanni dei Boschi», con sede in Scanzorosciate, costituita per atto in data 10 aprile 1952, a rogito del dott. Mario Paganoni, notaio in Bergamo, n. 4940 di suo repertorio, iscritta al n. 3287 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 553, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6813

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo della roncola», in Treviolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 6 aprile 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo della roncola», con sede in Treviolo, costituita per atto in data 18 settembre 1949, a rogito del dott. Piero Valsecchi, notaio in Bergamo, n. 17570 di suo repertorio, iscritta al n. 2859 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 523, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6814

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Popolare di consumo», in Bonate Sotto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 20 febbraio 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Popolare di consumo», con sede in Bonate Sotto, costituita per atto in data 16 gennaio 1949, a rogito del dott. Giovanni Nosari, notaio in Bergamo, iscritta al n. 2780 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 222/22284, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6815

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sarnico», in Sarnico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 28 settembre 1997 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sarnico», con sede in Sarnico, costituita per atto in data 19 marzo 1972, a rogito del dott. Enrico Rosso, notaio in Sarnico, n. 19919 di suo repertorio, iscritta al n. 8751 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 874, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A6816

DECRETO 13 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arcipelago progettazione gestione servizi turistici a r.l.», in Faenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 dicembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Arcipelago progettazione gestione servizi turistici a r.l.», in liquidazione, con sede in Faenza (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Arcipelago progettazione gestione servizi turistici a r.l.», in liquidazione, con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Corrado Bonfanti, in data 15 maggio 1987, rep. n. 12274, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Roberto Ricci, con studio in Ravenna, viale della Lirica n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6849

DECRETO 13 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «G. Brodolini» S.r.l., in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 novembre 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «G. Brodolini» S.r.l., con sede in Torremaggiore (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «G. Brodolini» S.r.l., con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito notaio D'Angelo Matteo in data 20 settembre 1978, rep. n. 80635, è posta in liquidazione coatta

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Lucia Botticella, residente in via Roma, 23, Accadia (Foggia), ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6850

DECRETO 13 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Titova a r.l.», in Porto Recanati.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Titova a r.l.», con sede in Porto Recanati (Macerata), via S. D'Acquisto, 8, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Titova» a r.l., con sede in Porto Recanati, costituita per rogito notaio dott. Fileni Walter, in data 7 maggio 1991, rep. n. 75028/9542, registro società n. 9274, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 13 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A6851

DECRETO 20 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «M.C.L. Garofano», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «M.C.L. Garofano», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Francesco Raspini in data 2 maggio 1973, rep. n. 28975, R.I. n. 5396, B.U.S.C. n. 757/125473, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 20 luglio 1998

Il direttore: SARTI

98A6852

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 7 luglio 1998.

Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, che prevede la potestà del sindaco, entro i centri abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali;

Visto l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;

Visto l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e l'appendice VIII al titolo V dello stesso decreto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, e l'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, relativi all'individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 con il quale sono state individuate le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione;

Vista la direttiva comunitaria 92/55 con la quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;

Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;

Considerato che, ai fini della prevenzione degli inquinamenti, sono stati adottati da parte dei sindaci di diversi comuni ordinanze con le quali viene subordinata la circolazione di determinate categorie di veicoli al possesso di una attestazione di rispondenza delle emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo controllo delle stesse;

Considerato che si rende necessario ed urgente disciplinare l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;

Sentiti i Ministri dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane e dei beni culturali ed ambientali;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 4 giugno 1998 dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Si emana la seguente direttiva:

Art. 1.

I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 possono vietare la circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio 1996 da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità in applicazione della direttiva comunitaria 92/55. Nelle regioni che non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati unicamente nel caso in cui sia stato accertato il raggiungimento, almeno due volte nel corso di dodici mesi, degli stati di attenzione previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 e successivi aggiornamenti attraverso una rete di monitoraggio della concentrazione degli inquinanti o, in mancanza, attraverso una campagna di monitoraggio protratta per un periodo non inferiore a dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende assumere il provvedimento, nelle zone a rischio o l'accertamento del raggiungimento almeno due volte nel corso di dodici mesi degli stati di attenzione costituiscono le accertate e motivate esigenze richieste dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del Nuovo codice della strada per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 2.

Prima di procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 1, il sindaco è tenuto a verificare l'esistenza sul territorio di propria competenza di una rete di officine, autorizzate ai sensi del successivo art. 6, sufficiente per l'effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato. Analogamente, per i centri abitati posti lungo itinerari stradali, dovrà essere verificata l'esistenza di un percorso alternativo idoneo che consenta il superamento dei centri medesimi. Detto itinerario dovrà essere segnalato in corrispondenza delle intersezioni dalle quali si dirama

lo stesso, mediante i segnali di indicazione e di preavviso previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. In alternativa deve essere escluso dal divieto un itinerario di attraversamento del centro abitato.

Art. 3.

I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli che circolano entro il centro abitato per il quale è stato adottato il provvedimento. Dallo stesso sono esclusi gli autoveicoli del tipo omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti, immatricolati da non oltre quattro anni. Sono inoltre escluse le categorie di autoveicoli che saranno individuate dal sindaco in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di svolgimento delle attività sociali e produttive. Alla violazione del suddetto provvedimento si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13, del Nuovo codice della strada.

Art. 4.

L'emanazione dell'ordinanza di divieto di cui sopra deve essere posta a conoscenza degli utenti della strada mediante la apposizione, in corrispondenza dei segnali di inizio centro abitato, del segnale di divieto di transito di cui alla figura II.46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada corredato di pannello integrativo riportante la scritta «eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu». Detto segnale di divieto dovrà essere presegnalato, mediante i segnali di indicazione e di preavviso, in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama il percorso alternativo individuato.

Art. 5.

L'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini del divieto della circolazione degli stessi deve essere effettuata mediante l'esibizione di un bollino autoadesivo di colore blu, valido su tutto il territorio nazionale, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, da applicare sul parabrezza dell'autoveicolo interessato e mediante il possesso di un apposito certificato dal quale si deducano la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Sullo stesso certificato possono essere annotati ulteriori dati (quali anno di immatricolazione, cilindrata, chilometraggio percorso, etc.) da utilizzare a fini statistici.

Art. 6.

Il bollino di cui all'articolo precedente è rilasciato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C., ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del Nuovo codice della strada, ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, i quali devono esporre all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato. Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli interessati e previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, dal comune ovvero da un unico ente o azienda ai quali il comune abbia affidato la gestione amministrativa contabile e statistica dell'attività di controllo delle emissioni inquinanti agli scarichi degli autoveicoli in circolazione. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonché le imprese o consorzi o società consortili autorizzate ad effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli devono provvedere al rilascio del bollino blu all'atto della revisione medesima, oltreché all'atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari degli autoveicoli.

Art. 7.

La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988. Per gli autoveicoli immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha validità semestrale.

Art. 8.

Nel disciplinare di cui all'art. 6 sono definiti gli obblighi ed i compiti che i richiedenti assumono nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le modalità ed i costi di svolgimento del servizio sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli soggetti a controllo sia nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le forme di controllo esercitate dal comune ovvero dall'ente o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio di istituti specializzati, nonché le penali da applicare in caso di inosservanza delle clausole del disciplinare fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge.

Art. 9.

L'attestazione è rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 6 dopo l'effettuazione con esito positivo del controllo del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti effettuato secondo le modalità prescritte dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

Art. 10.

Per i comuni che abbiano già adottato provvedimenti di limitazione della circolazione la presente direttiva è vincolante a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Roma, 7 luglio 1998

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO
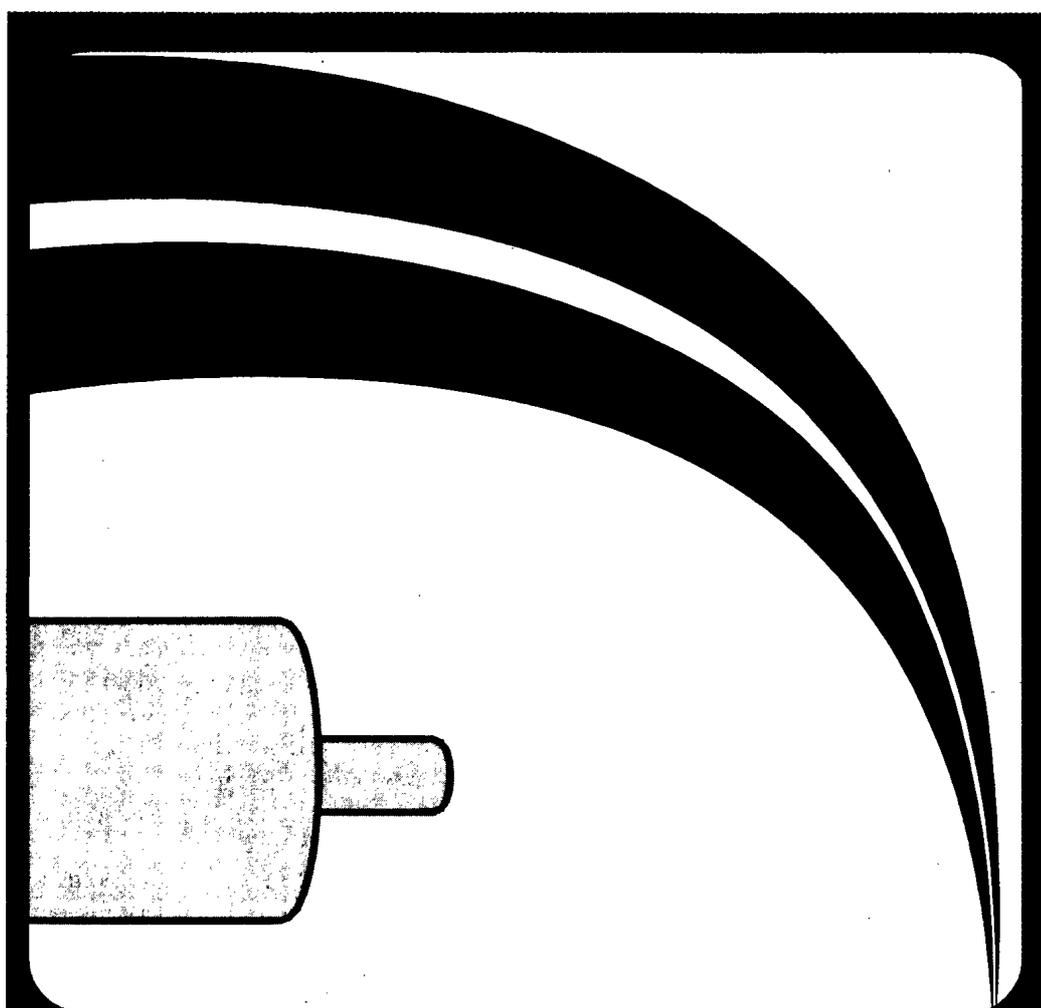
98A6700

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 luglio 1998.

Obbligo per le imprese di assicurazione di adottare condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure clausole di «franchigia» per la stipulazione di contratti per la responsabilità civile derivante dalla circolazione con riferimento alla categoria dei motocicli. (Provvedimento n. 920).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 12, così come modificato dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, che consente all'ISVAP, tenendo conto delle esigenze di prevenzione, di individuare con proprio provvedimento le categorie di veicoli a motore per i quali i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione delle premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di «franchigia» che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Dispone:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, tenendo conto delle esigenze di prevenzione, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione, a far data dal 1° giugno 1999, di stipulare con riferimento alla categoria dei motocicli contratti per la responsabilità civile derivante dalla circolazione in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di «franchigia» che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6817

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 modificato con decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994;

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale emanato con decreto rettorale del 2 maggio 1996 pubblicato sul supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1996;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 (emanazione della nuova tabella XXXV dell'Ordinamento didattico universitario);

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1997 (modificazioni all'Ordinamento didattico relativamente al corso di laurea in scienze ambientali);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Ateneo (Consiglio di corso di laurea in scienze ambientali - seduta del 16 giugno 1998, Consiglio di facoltà di scienze nautiche - seduta del 19 giugno 1998, Senato accademico - seduta del 1° luglio 1998, Consiglio di amministrazione - seduta del 7 luglio 1998);

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Istituto universitario navale ai decreti ministeriali indicati in premessa, l'art. 18 è soppresso e sostituito dai nuovi articoli dal n. 18 al n. 23, con conseguente slittamento degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 18.

Finalità, afferenze, accesso

Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistemico;

b) la capacità di individuare e organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

c) l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

Durata e articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 22.

Ciascuno anno di corso è articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Ciascun corso di insegnamento è costituito da moduli didattici di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, ripartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea, anche attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Il consiglio di corso di laurea può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

Per accedere all'esame di laurea lo studente deve aver superato 28 esami.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente deve, infine, superare l'esame di laurea che comprende la discussione dalla tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 20.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea attua quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio:

a) definisce, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche di cui all'art. 22, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es. I, II, *istituzioni*, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

b) indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indica, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indica i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

e) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indica i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Art. 21.

Articolazione del corso di laurea

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e dai seminari interdisciplinari, dal laboratorio d'integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere alla attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio di corso di laurea provvede ad organizzare il laboratorio di integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Art. 22.

Aree didattiche comuni

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio d'integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

1° Anno:

Istituzioni di Matematica I (A04A) - 2 mod.

Fisica generale I (B01A) - 2 mod.

Chimica generale e inorganica (C03X) - 2 mod.

Biologia vegetale (E01A) esame integrato con 2 mod.

Sistematica delle alghe (E01B) - 1 mod.

Litologia e geologia (D01B) - 2 mod.

Laboratorio di programmazione e calcolo I (A04A) - 1 mod.

Laboratorio di integrazione (lingua inglese) (*) - 1 mod. (1 accertamento).

12 moduli = 480 ore = 6 esami + 1 modulo di accertamento.

(*) da sostenere entro il 2° anno.

2° Anno:

Istituzioni di Matematica II (A04A) - 2 mod.

Fisica generale II (B01A) esame integrato con 1,5 mod.

Laboratorio di Fisica generale (B01A) - 1,5 mod.

Chimica organica (C05X) - 1,5 mod.

Biologia animale (E02A) - 1,5 mod.

Ecologia (E03A) - 2 mod.

Topografia e tecniche cartografiche (H05X) - 1,5 mod.

Zoologia marina (E02A) - 1,5 mod.

13 moduli = 520 ore = 7 esami.

3° Anno:

Chimica analitica (C01A) - 2 mod.

Chimica fisica (C02X) - 1,5 mod.

Diritto dell'ambiente (N10X) - 2 mod.

Economia dell'ambiente (P01B) - 2 mod.

Oceanografia fisica (D04C) esame integrato con 1,5 mod.

Misure oceanografiche (D04C) - 1 mod.

Ecologia applicata (E03A) esame integrato con 1 mod.

Laboratorio di Ecologia applicata (E03A) - 1 mod.

Biochimica (E05A) - 1 mod.

Laboratorio di integrazione (fondamenti di analisi di sistemi ecologici) (E03A) - 1 mod. (1 accertamento).

13 moduli = 520 ore = 7 esami + 1 modulo di accertamento.

Per l'indirizzo atmosferico viene adottata la stessa organizzazione didattica con le seguenti variazioni:

2° Anno:

Fisica terrestre (D04A) - 1,5 mod. al posto di zoologia marina.

3° Anno:

Climatologia e meteorologia (D04C) - 1,5 mod., esame integrato con laboratorio di fisica dell'ambiente al posto di oceanografia esame integrato con misure oceanografiche.

INDIRIZZI:

Sono istituiti gli indirizzi marino e atmosferico.

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nella sede.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al secondo e al terzo anno.

Il biennio di indirizzo prevede il superamento di 8 esami con un numero di ore di lezioni non inferore a 640 e di un accertamento di un laboratorio di integrazione di 40 ore.

L'organizzazione didattica prevede 4 esami indicati dal consiglio di corso di laurea e 4 esami a scelta dello studente sulla base di raggruppamenti omogenei definiti.

Viene di seguito riportata l'organizzazione didattica del biennio per indirizzo.

a) *Indirizzo marino:*

I corsi obbligatori per l'indirizzo marino sono:

Oceanografia costiera (D04C) - 2 mod.

Oceanografia biologica (E03A) - 2 mod.

Matematica computazionale (A04A) esame integrato con 1 mod.

Laboratorio di programmazione e calcolo II (A04A) - 1 mod.

Climatologia e meteorologia (D04C) - 1 mod.

Laboratorio di integrazione (metodi probabilistici, statistici e processi stocastici) (A02B) - 1 mod. (1 accertamento).

b) *Indirizzo atmosferico:*

I corsi obbligatori per l'indirizzo atmosferico sono:

Chimica fisica dell'atmosfera (C11X) - 2 mod.

Chimica dell'inquinamento (C11X) - 2 mod.

Telerilevamento dell'atmosfera (D04C) - 2 mod.

Matematica computazionale esame integrato con (A04A) - 1 mod.

Laboratorio di programmazione e calcolo II (A04A) - 1 mod.

I corsi finalizzanti per lo svolgimento delle tesi di laurea per entrambi gli indirizzi vengono scelti dallo studente tra i seguenti:

Analisi e valutazione ambientale (H14A) - 1,5 mod.

Chimica fisica ambientale (C11X) - 1 mod.

Conservazione della natura e delle sue risorse (E03A) - 1 mod.

Diritto del mare (N14X) - 1,5 mod.

Ecologia degli ambenti costieri (E03A) - 1 mod.

Ecologia marina (E03A) - 1 mod.

Economia aziendale (P02A) - 1 mod.

Economia e gestione delle imprese (P02B) - 1 mod.

Fisica dell'atmosfera (D04C) - 1,5 mod.

Fisica terrestre (D04A) - 1,5 mod.

Fitoecologia marina (E01D) - 1 mod.

Fotogrammetria (H05X) - 1,5 mod.

Geodesia (D04C) - 1,5 mod.

Geologia marina (D01B) - 1,5 mod.

Idrobiologia (E03A) - 1,5 mod.

Meteorologia II (D04C) - 1 mod.

Microbiologia marina (E12X) - 1 mod.

Navigazione I (H05X) - 1,5 mod.

Oceanografia chimica (C11X) - 1,5 mod.

Planctologia (E03A) - 1,5 mod.

Recupero e riqualificazione ambientale urbana e territoriale (H14B) - 1,5 mod.

Regime e protezione dei litorali (H01C) - 1,5 mod.

Requisiti ambientali del prodotto industriale (H09C) - 1 mod.

Sedimentologia (D01B) - 1,5 mod.

Telerilevamento (H05X) - 1 mod.

Art. 23.

Norme transitorie

Il consiglio di corso di laurea stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Con l'anno accademico 1998/1999 viene attivato il triennio formativo di cui ai precedenti articoli.

Agli studenti che si iscrivono al II e III anno e che abbiano già superato l'esame di biologia I, viene riconosciuto anche l'esame di sistematica delle alghe.

Per gli studenti del II e III anno è previsto, solo per l'anno accademico 1998/1999, un corso supplementare di laboratorio di programmazione e calcolo I.

Agli studenti che si iscrivono al III anno e che abbiano già superato l'esame di biologia II, viene riconosciuto anche l'esame di zoologia marina previo colloquio.

Rimangono attivati per l'anno accademico 1998/1999 i corsi di: oceanografia biologica, oceanografia chimica e sedimentologia, previsti dal nuovo ordinamento nel biennio di indirizzo.

All'atto dell'iscrizione al II anno lo studente può optare per l'indirizzo atmosferico, seguendo l'iter didattico organizzato per questo indirizzo.

Per l'anno accademico 1998/1999 rimane in vigore l'organizzazione del IV e V anno prevista dalla vecchia tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 luglio 1998

Il rettore: FERRARA

98A6819

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 14 maggio 1998 e 13 luglio 1998, del senato accademico del 21 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 maggio 1997, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi del Molise concernenti l'istituzione ed attivazione, presso la facoltà di economia, del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del Comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 27 gennaio 98;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento a statuto del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale a far data dall'anno accademico 1998/1999.

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) la laurea in scienze politiche;

d) la laurea in economia del turismo;

e) il diploma universitario in servizio sociale;

f) il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

g) il diploma universitario in scienze assicurative;

h) il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca;

i) il diploma universitario in amministrazione aziendale.

Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise afferisce la scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente».

Art. 2.

Dopo l'art. 87 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale:

«Art. 88 - I) *(Diploma universitario in amministrazione aziendale)*: È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in amministrazione aziendale. Detto corso ha durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale è quello di formare delle figure professionali in grado di svolgere negli enti pub-

blici e nelle aziende pubbliche e/o private attività di gestione, di programmazione e di pianificazione economica e territoriale.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in amministrazione aziendale quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 89 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in amministrazione aziendale sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in amministrazione aziendale;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto;

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 90 *(Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in amministrazione aziendale sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma universitario in amministrazione aziendale. Dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneità di lingua e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 91 *(Piani di studio)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale comprende sette insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P02B (economia e gestione delle imprese);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche);

uno nell'elenco S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in amministrazione aziendale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui al successivo art. 94) e il colloquio finale.

Art. 92. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in amministrazione aziendale e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in amministrazione aziendale, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di

quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 93. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario in amministrazione aziendale possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà, altresì, determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 91 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 94 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento del diploma universitario in amministrazione aziendale lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 91.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 95 *(Esame di diploma)*. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal corso del medesimo diploma oltre alle prove di profitto di lingua e di conoscenze informatiche di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma medesimo, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 96 *(Insegnamenti caratterizzanti)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale:

Area economica:

economia politica;
scienza delle finanze;
politica economica.

Area aziendale:

metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;
revisione aziendale;
finanza aziendale;
analisi e contabilità dei costi;
tecnica professionale;
marketing;
gestione della produzione dei materiali;
organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto tributario;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare (N04X);
istituzioni di diritto pubblico.

Area storica:

storia economica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 14 luglio 1998

Il rettore: CANNATA

98A6820

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi».

AVVERTENZE:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legislativo, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto legislativo stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 1995;

legge 16 luglio 1997, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1997;

decreto 31 dicembre 1996 concernente modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 95/71/CE in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1996.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e *lattime*, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati;

b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentarne la taglia o il peso;

c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;

d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione;

e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc;

f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti;

g) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi e sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato;

h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno −18 °C, previa stabilizzazione termica;

i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro materiale idoneo;

l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche;

m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad uno o più acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto;

n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromobili nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti;

p) commercializzazione: la *detenzione* o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore;

q) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi;

r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto;

s) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109: sfilettatura, affettatura, *spellatura,* tritatura, congelazione o trasformazione; non sono considerate navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonché quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

Art. 3.

Prescrizioni

1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti :

a) sono stati:

1) catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalogate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I, punto II;

2) eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformità dell'articolo 7, rispettando le norme del capitolo I, punto IV dell'allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve rispettare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I, paragrafo 5 e nel capitolo IV, punto IV, paragrafo 7, lettera *a)*. Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle autorità competenti;

b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato;

c) sono stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti;

d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell'articolo 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato;

e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l'osservanza del capitolo VI dell'allegato;

f) sono muniti di un contrassegno di identificazione con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato;

g) sono stati immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capitolo VIII dell'allegato.

2. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco.

3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:

a) la macellazione deve essere effettuata in condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o congelati;

b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere da *c)* a *g)*.

4. *I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche i requisiti di cui al comma 1, lettere da* c) *a* g).

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1992, n. 530, reca: «Attuazione delle direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario.

Art. 4.

Prescrizioni per animali vivi

1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza.

Art. 5.

Divieti

1. Non possono essere commercializzati i seguenti prodotti:

a) pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae;

b) prodotti della pesca contenenti biotossine quali la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli.

2. Norme particolareggiate sulle specie oggetto del presente articolo e sui metodi di analisi saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità in conformità con le disposizioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 6.

Autocontrollo

1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all'articolo 7 prendono tutte le misure necessarie affinché, in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca, siano osservate le disposizioni del presente decreto.

2. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti principi:

a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti di fabbricazione utilizzati;

b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;

c) prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanità, ai fini di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto;

d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni.

3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera *c)*, gli stabilimenti e le navi officina di cui all'articolo 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto del quale intendono servirsi. I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed il loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura dell'articolo 7.

4. *Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità.*

5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone responsabili di cui al comma 1, evidenziano o fanno sospettare l'esistenza di un rischio sanitario, il servizio veterinario della unità sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute pubblica. *Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.*

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario. Il testo del comma 4 dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. è il seguente: «4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.».

Art. 7.

Procedure di riconoscimento

1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti, delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che si intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

2. Il riconoscimento di idoneità delle navi officina è fatto di concerto con il Ministero della marina mercantile.

3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento, nave officina, impianto collettivo per le aste, mercato all'ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.

4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione, dopo avere eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.

5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla disponibilità della documentazione di cui ai comma 3 e 4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE, oppure dà comunicazione alla regione e all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.

6. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori d'adeguamento.

7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

8. *Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.*

9. *Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità.*

10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.

11. Il Ministro della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui ai commi 5, 7 e 8 se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste.

12. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e delle navi officina deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attività diversa da quella per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

12-bis. *Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato.*

Art. 8.

Deroghe

1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanità in conformità alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga che non può superare il *31 dicembre 1997.* Detti stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga.

2. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso di cui al comma 1 debbono comunque assicurare che i prodotti da essi provenienti soddisfino le norme igieniche del presente decreto.

3. Il Ministero della sanità pubblicherà, in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la lista degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste a cui è stata concessa la deroga di cui al comma 1.

4. Le navi da pesca delle categorie mediterranea ed oceanica che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della marina mercantile in conformità alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 6222031 del 23 novembre 1992 e la cui istanza sia stata accolta, possono beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga e non superare il 31 dicembre 1995.

5. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e impianti collettivi per le aste di cui al comma 1, devono curare di presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 nei tempi necessari prima della scadenza della deroga.

Art. 9.

Vigilanza e controllo sanitario

1. Il Ministero della sanità, il Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e le capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione del presente decreto.

2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti è subordinata al parere favorevole dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, di concerto con le capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformità a quanto prescritto dall'allegato.

4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio assicura:

- l'ispezione degli stabilimenti di cui all'articolo 7, ad intervalli regolari, in particolare per accertare:

a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;

b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;

c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;

d) la corretta applicazione dei bolli;

- il controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;

- la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione.

5. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell'allegato.

6. Le modalità del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni della Comunità economica europea.

7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o microbiologici secondo le modalità ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V.

Art. 10.

Controlli da parte della Commissione delle Comunità europee

1. Esperti della Commissione delle Comunità europee possono procedere a controlli sugli impianti nazionali; in particolare possono controllare se gli stabilimenti, le navi officina, i mercati all'ingrosso e gli

impianti collettivi per le aste riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni del presente decreto e segnatamente quelle dell'allegato.

Art. 11.

Controlli interni

1. *Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicare da parte dell'autorità sanitaria competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.*

Riferimenti normativi:

— Per il titolo del D.Lgs. del 30 gennaio 1993, n. 28, vedi ai riferimenti normativi dell'art. 6.

Art. 12.

Controlli all'importazione

1. *L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.*

2. In attesa che la Commissione delle Comunità europee stabilisca le condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca valgono le norme attualmente vigenti.

3. Il Ministro della sanità attua con proprio decreto le condizioni stabilite dalla Comunità ai sensi del comma 2.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario.

Art. 13.

Misure transitorie

1. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste in possesso di regolare autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e che abbiano presentato apposita istanza in conformità all'articolo 7 entro novanta giorni da tale data, possono continuare la propria attività fino al riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

Art. 14.

1. I servizi veterinari del Ministero della sanità e quelli delle regioni e delle provincie autonome cooperano reciprocamente per l'adempimento degli obblighi comunitari con particolare riguardo alla programmazione ed alla pianificazione veterinaria anche attraverso lo scambio di dati e notizie e l'eventuale concertazione.

2. I servizi veterinari di cui al comma 1 anche al fine di un organico controllo del territorio, sono strutturati in maniera omogenea esplicando le funzioni di competenza anche nei campi della sanità animale, del controllo dei prodotti di origine animale e destinati agli animali, dell'igiene degli allevamenti e dell'ambiente.

Art. 15.

Sanzioni ed abrogazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire dieci milioni a sessanta milioni.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire due milioni a dodici milioni.

ALLEGATO

Capitolo I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI

I. *Condizioni generali di igiene applicabili ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca.*

1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca non devono contenere oggetti o prodotti che potrebbero trasmettere alle derrate proprietà nocive o caratteristiche anomali. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con facilità e in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti della pesca.

2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere perfettamente puliti e in particolare non devono poter essere insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina.

3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni ed essere sottratti, il prima possibile all'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase lavaggio l'acqua utilizzata deve essere dell'acqua dolce che rispetta i parametri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o dell'acqua di mare pulita in modo da non nuocere alla qualità o alla salubrità dei prodotti.

4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneggiati. L'utilizzazione di strumenti pungenti è tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o per quelli che comportano un rischio di ferimento per il manipolatore, purché le carni dei prodotti in questione non siano danneggiate.

5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tuttavia per le navi da pesca in cui la refrigerazione non è

realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere conservati a bordo per più di otto ore.

6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest'ultimo deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell'utilizzazione il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione.

7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto con i prodotti della pesca deve essere effettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o acqua di mare pulita.

8. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo tali operazioni devono essere effettuate seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio o congelati.

9. Le attrezzature utilizzate per l'eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in contatto con i prodotti della pesca sono fabbricati o rivestiti con un materiale impermeabile imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfettamente puliti.

10. Il personale addetto alle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca è tenuto a mantenere un'adeguata pulizia della persona e degli indumenti.

II. *Condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca.*

1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dal presente decreto. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati.

2. Il rivestimento interno delle stive e delle cisterne è stagno, facile da pulire e da disinfettare. Esso è costituito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute umana.

3. Le stive sono sistemate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca.

4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimento in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Al momento dell'utilizzazione devono trovarsi in perfette condizioni di pulizia.

5. I ponti di lavoro, l'attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizzazione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario si procederà a una disinfezione o all'eliminazione di insetti e roditori.

6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa misura tossica sono depositati in locali o armadi chiusi a chiave e sono utilizzati in modo da non presentare alcun rischio di contaminazione per i prodotti della pesca.

7. Quando i prodotti della pesca vengono congelati a bordo l'operazione deve essere realizzata nel rispetto delle condizioni stabilite al capitolo IV, rubrica II, punti 1 e 3. Nel caso di congelazione in salamoia, quest'ultima non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.

8. Le navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata con ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW) devono rispettare le disposizioni seguenti:

a) le cisterne devono disporre di installazioni adeguate per poter essere riempite di acqua di mare e per il relativo scarico, nonché di un sistema che assicuri al loro interno una temperatura omogenea;

b) le cisterne debbono disporre di un apparecchio per la registrazione automatica della temperatura, la cui sonda è posta nella parte di cisterna in cui la temperatura è più elevata;

c) il funzionamento del sistema di cisterne o di contenitore deve assicurare un grado di refrigerazione che possa far raggiungere i 3°C alla massa di pesci e acqua di mare al più tardi sei ore dopo il carico e 0°C al più tardi dopo sedici ore;

d) le cisterne, i sistemi di circolazione ed i contenitori debbono essere completamente svuotati e puliti a fondo dopo ogni sbarco con acqua potabile o acqua di mare pulita; per il loro riempimento deve essere utilizzata dell'acqua di mare pulita;

e) i grafici delle registrazioni delle temperature delle cisterne debbono recare, in modo chiaro, l'indicazione della data e del numero della cisterna. Tali registrazioni debbono essere tenute costantemente a disposizione dell'autorità preposta al controllo.

9. Ai fini del controllo l'autorità competente tiene un elenco aggiornato dei pescherecci attrezzati conformemente ai punti 7 e 8, escludendo tuttavia i pescherecci che dispongono di contenitori amovibili e che non esercitano regolarmente le operazioni di conservazione del pesce in acqua di mare refrigerata.

10. Gli armatori o i loro rappresentanti debbono adottare tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti della pesca vengano lavorati e manipolati da persone che potrebbero contaminarli sino a quando non sarà dimostrato che tali persone sono atte a svolgere senza rischio tali operazioni. La sorveglianza medica di queste persone è disciplinata dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro interessato.

III. *Requisiti in materia di costruzione e di attrezzature delle navi officina.*

1. Le navi officina devono disporre almeno:

a) di una zona di raccolta riservata all'imbarco dei prodotti della pesca, progettata e suddivisa in reparti di dimensioni sufficienti in modo da poter separare una serie di carichi. La zona di raccolta ed i suoi elementi smontabili devono essere facili da pulire. Essa deve essere progettata in modo da proteggere i prodotti dall'azione del sole o delle intemperie nonché da qualunque fonte di insudiciamento o di contaminazione;

b) di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti di lavoro conforme alle norme d'igiene;

c) di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare le preparazioni e trasformazioni dei prodotti della pesca in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti;

d) di reparti destinati alla conservazione dei prodotti finiti di dimensioni sufficienti, progettati in modo da poter essere facilmente puliti. Se a bordo funziona un'unità di trattamento dei rifiuti, una stiva separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali sottoprodotti;

e) di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di confezionamento, separato dai locali adibiti alla preparazione ed alla trasformazione dei prodotti;

f) di attrezzature speciali per evacuare direttamente in mare o, se le circostanze lo richiedono, in un recipiente a tenuta stagna riservato a tal fine, i rifiuti e i prodotti della pesca non idonei al consumo umano. Se tali rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere disinfettati, devono essere previsti locali separati, adibiti a tal fine;

g) di un impianto che consenta l'approvvigionamento di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano o di acqua di mare pulita sotto pressione. La bocca di pompaggio dell'acqua di mare deve essere situata in modo che la qualità dell'acqua pompata non possa essere alterata dal rigetto in mare delle acque reflue, dei rifiuti e dell'acqua di raffreddamento dei motori;

h) di un adeguato numero di spogliatoi, lavabi e latrine; queste ultime senza accesso diretto ai locali in cui sono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia nonché di asciugamani che soddisfino le esigenze in materia di igiene; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano.

2. Nei reparti in cui si procede alla preparazione e alla trasformazione o congelazione/surgelazione dei prodotti della pesca sono necessari:

a) un pavimento che sia nel contempo antisdrucciolevole e facile da pulire e da disinfettare, dotato di dispositivi che agevolino l'evacuazione delle acque. Le strutture e gli apparecchi fissati al suolo devono essere muniti di ombrinali di dimensioni sufficienti ad impedire che vengano ostruiti con residui di pesce e ad agevolare lo scolo delle acque;

b) pareti e soffitto facili da pulire, in particolare per quanto riguarda le tubature e i canali o condotti elettrici che li attraversano;

c) circuiti idraulici disposti o protetti in modo da evitare che un'eventuale fuga d'olio contamini i prodotti della pesca;

d) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

e) un'illuminazione sufficiente;

f) dispositivi per la pulizia e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

g) dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani i cui rubinetti non devono essere azionati a mano, forniti di asciugamani da usarsi una sola volta.

3. I dispositivi e gli utensili di lavoro come ad esempio tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, macchine per l'eviscerazione, la sfilettatura, ecc. devono essere realizzati in materiali resistenti alla corrosione dell'acqua di mare, facili da pulire e da disinfettare ed essere in buono stato di manutenzione.

4. Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre:

a) di installazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto;

b) di installazioni con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca nelle stive di magazzinaggio ad una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto. Le stive di magazzinaggio devono essere munite di un termografo facilmente leggibile.

IV. *Norme igieniche per la manipolazione e la conservazione dei prodotti della pesca a bordo.*

1. A bordo della nave officina deve esservi una persona qualificata, responsabile dell'applicazione delle buone pratiche di fabbricazione dei prodotti della pesca. Essa deve essere investita dell'autorità necessaria a far rispettare le disposizioni stabilite dal presente decreto. Inoltre, tiene a disposizione degli agenti addetti al controllo il programma d'ispezione e di verifica dei punti critici applicato a bordo, un registro nel quale sono annotate le sue osservazioni nonché le registrazioni termiche eventualmente richieste.

2. Le norme igieniche generali applicabili ai locali e alle attrezzature sono quelle stabilite al capitolo III, punto II, parte A, del presente allegato.

3. Le norme igieniche generali applicabili al personale sono quelle stabilite al capitolo III, punto II, parte B, del presente allegato.

4. Le operazioni di decapitazione, eviscerazione e sfilettatura devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti 1.2, 1.3 e 1.4 del presente allegato.

5. *Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti II, 2) e 3); IV e V del presente allegato.*

6. Il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti della pesca a bordo devono essere realizzati in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo VI del presente allegato.

7. La conservazione dei prodotti della pesca a bordo deve essere effettuata in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo VIII, punti 1 e 2, del presente allegato.

Capitolo II

NORME APPLICABILI DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SBARCO

1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione e di pulizia.

2. Occorre evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sbarco; si deve, in particolare, provvedere a che:

– lo scarico e lo sbarco siano effettuati rapidamente;

– prodotti della pesca siano posti immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto il ghiaccio nei mezzi di trasporto, nei locali di magazzinaggio o di vendita o in uno stabilimento;

– non vengano utilizzate attrezzature né si ricorra a manipolazioni che possano deteriorare le parti commestibili dei prodotti della pesca.

3. Le parti di impianti collettivi per le aste e di mercati all'ingrosso in cui i prodotti della pesca vengono esposti per la vendita devono:

a) essere coperte e avere pareti facili da pulire;

b) avere un pavimento in materiale impermeabile, facile da lavare e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e avere un dispositivo per l'evacuazione igienica delle acque reflue;

c) essere provviste di installazioni sanitarie con un numero sufficiente di lavabi e latrine a sciacquone. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta;

d) essere sufficientemente illuminate per agevolare l'esame dei prodotti della pesca di cui al capitolo V;

e) non essere utilizzate ad altri fini durante l'esposizione o il deposito dei prodotti della pesca; non devono circolarvi veicoli emittenti gas di scarico che possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della pesca, né accedervi animali indesiderabili;

f) essere regolarmente pulite, almeno dopo ogni vendita; ogni qualvolta vengono utilizzate, le casse devono essere pulite e sciacquate all'interno ed all'esterno con acqua potabile o con acqua di mare pulita; se necessario, occorre procedere ad una disinfezione;

g) essere provviste di cartelli ben visibili con divieto di fumare, sputare, bere e mangiare;

h) poter essere chiuse e mantenute chiuse qualora l'autorità competente lo ritenga necessario;

i) disporre di un impianto di approvvigionamento d'acqua che soddisfi le condizioni del capitolo III, punto 1.7 del presente allegato;

j) disporre di speciali contenitori a tenuta stagna in materiale resistente alla corrosione per collocarvi i prodotti della pesca non destinati al consumo umano;

k) qualora non dispongano di propri locali in loco o nelle immediate vicinanze, disporre in funzione dei quantitativi esposti per la vendita, di un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso dell'autorità competente, e del materiale necessario all'esercizio dei controlli.

4. Una volta sbarcati o eventualmente dopo la prima vendita, i prodotti della pesca devono essere immediatamente inoltrati al luogo di destinazione, nelle condizioni stabilite dal capitolo VIII del presente allegato.

5. Tuttavia, se non sono soddisfatte le condizioni fissate al punto 4, i mercati in cui i prodotti della pesca sono eventualmente depositati, prima di essere esposti per la vendita o dopo la vendita e in attesa di essere inoltrati al luogo di destinazione, devono disporre di depositi isotermici di capacità sufficiente, conformi ai requisiti di cui al capitolo III, punto 1.3 del presente allegato. In questo caso, i prodotti della pesca devono essere conservati ad una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

6. Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II eccettuato il punto B.l.a) del presente allegato si applicano «mutatis mutandis» ai mercati in cui i prodotti della pesca sono esposti per la vendita o depositati.

7. I mercati all'ingrosso in cui sono esposti alla vendita o depositati i prodotti della pesca sono soggetti alle stesse disposizioni previste nel presente capitolo, ai punti 3 e 5 e alle disposizioni del capitolo III, punti 1.4, 1.10 e 1.11 del presente allegato.

Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II del presente allegato si applicano «mutatis mutandis» ai mercati all'ingrosso.

Capitolo III

REQUISITI GENERALI DEGLI STABILIMENTI A TERRA

I. *Requisiti generali in materia di locali e attrezzature.*

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per poter esercitare le attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e da separare nettamente il settore pulito da quello insudiciato;

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti considerati:

a) un pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque o munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facile da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di asciugamani da usare una sola volta;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3) nei depositi isotermici in cui sono conservati prodotti della pesca:

– quanto disposto al punto 2), lettere *a), b), c), d)* ed *f)*;

– se del caso, un impianto frigorifero sufficientemente potente da garantire il mantenimento dei prodotti nelle condizioni termiche previste dal presente decreto;

4) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc);

5) dispositivi e utensili di lavoro (ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori e coltelli) in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

6) contenitori speciali a perfetta tenuta, in materiale resistente alla corrosione, per collocarvi i prodotti non destinati al consumo umano e un locale adibito al deposito di questi contenitori, qualora essi non siano scaricati almeno alla fine di ogni giorno di lavoro;

7) un impianto che fornisca acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o, se del caso, acqua di mare pulita o depurata mediante un sistema appropriato, sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato un impianto di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raffreddamento di impianti frigoriferi a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione dei prodotti. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere ben distinte da quelle utilizzate per l'acqua potabile o per l'acqua di mare pulita;

8) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme vigenti;

9) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i rubinetti dei lavabi non devono essere azionati a mano;

10) un locale sufficientemente attrezzato che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente;

11) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente;

12) negli stabilimenti in cui sono tenuti animali vivi, ad esempio crostacei e pesci un impianto che garantisca le migliori condizioni di sopravvivenza, alimentato con acqua di qualità tale da non trasmettere agli animali sostanze od organismi nocivi.

II. *Norme igieniche generali.*

A. Norme igieniche generali per locali e attrezzature.

1. I pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi nonché le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione dei prodotti della pesca devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni dei prodotti.

2. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possono essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti.

3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti della pesca. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione simultanea o in momenti diversi di altri prodotti alimentari, previa autorizzazione dell'autorità competente.

4. L'uso di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di acqua di mare pulita è d'obbligo in qualsiasi caso; tutta-

via in via eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raffreddamento di impianti a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione dei prodotti.

5. I detersivi, i disinfettanti e sostanze simili devono essere autorizzati dall'autorità competente e utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature e sui prodotti.

B. Norme igieniche generali per il personale.

1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:

a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipolazione di prodotti della pesca soggetti a contaminazione;

b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti della pesca deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro; le ferite alle mani devono essere coperte da una medicazione stagna;

c) è vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti della pesca.

2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la lavorazione e la manipolazione dei prodotti della pesca alle persone che potrebbero contaminarli fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività. All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione dei prodotti della pesca sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione o, per i Paesi terzi, dalle garanzie particolari che saranno stabilite secondo la procedura comunitaria.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA NEGLI STABILIMENTI A TERRA

I. *Disposizioni per i prodotti freschi.*

1. Se non vengono distribuiti, spediti preparati o trasformati immediatamente dopo essere arrivati nello stabilimento, i prodotti refrigerati non confezionati devono essere conservati o esposti sotto il ghiaccio nel deposito isotermico dello stabilimento. Va reimmesso ghiaccio ogni qualvolta sia necessario; il ghiaccio utilizzato, con o senza sale, deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita e immagazzinato in condizioni igieniche in contenitori appositi, che vengono conservati puliti e in buono stato di manutenzione. I prodotti freschi preconfezionati devono essere refrigerati per mezzo del ghiaccio o mediante raffreddamento meccanico che permetta di ottenere condizioni di temperatura analoghe.

2. Le operazioni come la decapitazione e l'eviscerazione, qualora non siano state effettuate a bordo, devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti. I prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua potabile o con acqua di mare pulita subito dopo tali operazioni.

3. Le operazioni come la sfilettatura e l'affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o l'insudiciamento dei filetti e delle trance ed eseguite in un luogo diverso da quello in cui hanno luogo la decapitazione e l'eviscerazione. *I filetti e le trance non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti dalle contaminazioni tramite imballaggio adeguato.*

4. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica sono separate e tenute distanti dai prodotti destinati al consumo umano.

5. I contenitori utilizzati per la loro distribuzione o la conservazione di prodotti della pesca freschi devono essere costruiti in modo da garantire la protezione dei prodotti dalla contaminazione e la loro conservazione in condizioni igieniche soddisfacenti e, in particolare, da agevolare l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.

6. In mancanza di dispositivi speciali per la loro evacuazione continua, i rifiuti devono essere posti in recipienti a perfetta tenuta muniti di coperchio e facili da pulire e da disinfettare. I rifiuti non devono accumularsi nei locali di lavoro. Essi devono essere rimossi e trasportati continuamente oppure ogni volta che i contenitori sono pieni e almeno al termine di ogni giornata di lavoro nei contenitori o nel locale separato di cui al capitolo III, punto 1.6 del presente allegato. I recipienti, i contenitori c/o il locale riservati ai rifiuti devono essere accuratamente puliti e, se del caso, disinfettati dopo ogni utilizzazione. I rifiuti depositati non devono costituire una fonte di contaminazione per lo stabilimento o di disturbo per la zona circostante.

II. *Disposizioni per i prodotti congelati.*

1. Gli impianti devono avere almeno:

a) installazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura ai livelli fissati nel presente decreto;

b) installazioni con capacità frigorifera in grado di mantenere prodotti nei locali di magazzinaggio ad una temperatura non superiore a quelle previste dal presente decreto, qualunque sia la temperatura esterna. Tuttavia tenendo conto delle necessità tecniche legate al metodo di congelazione e di manutenzione di questi prodotti per i pesci interi congelati in salamoia e desti-

nati alla fabbricazione di conserve, temperature più elevate di quelle previste dal presente decreto, comunque non superiori a – 9 °C, possono essere tollerate.

2. I prodotti freschi da congelare o surgelare devono soddisfare i requisiti previsti nel punto 1 del presente capitolo.

3. I locali di magazzinaggio devono essere muniti di un termografo facilmente leggibile. L'elemento sensibile del termometro deve essere posto nella zona in cui la temperatura è la più elevata. I grafici delle registrazioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo almeno per la durata di conservazione del prodotto.

III. *Disposizioni per i prodotti decongelati.*

Gli stabilimenti che procedono alla decongelazione devono rispettare le condizioni seguenti:

1) i prodotti della pesca devono essere decongelati nel rispetto di condizioni igieniche appropriate. Occorre evitare possibilità di contaminazione e provvedere ad un'efficace evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Durante la decongelazione, la temperatura dei prodotti non deve aumentare in misura eccessiva;

2) una volta decongelati, i prodotti devono essere manipolati rispettando le condizioni stabilite dal presente decreto; qualora vengano sottoposti ad operazioni di preparazione o di trasformazione, queste devono essere eseguite al più presto. Se sono immessi direttamente sul mercato, deve figurare sull'imballaggio un'indicazione chiaramente visibile concernente lo stato decongelato del pesce, in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

IV. *Disposizioni per i prodotti trasformati.*

1. *I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti I, II e III del presente capitolo.*

2. Gli eventuali trattamenti praticati, destinati a inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni o che costituiscono un elemento importante per garantire la conservazione del prodotto, devono essere scientificamente riconosciuti: se il trattamento viene praticato su prodotti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, che non abbiano formato oggetto di una stabulazione o di una purificazione, esso deve essere approvato secondo la procedura comunitaria entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di uno Stato membro.

Il responsabile dello stabilimento deve tenere un registro con i trattamenti praticati. Occorre, in funzione del tipo di trattamento applicato, registrare e controllare i tempi e la temperatura dei trattamenti termici, il tenore di sale, il pH, il tenore di acqua. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per un periodo almeno uguale a quello di conservazione del prodotto.

3. I prodotti la cui conservazione è garantita soltanto per un periodo limitato successivo ad un trattamento quale la salagione, l'affumicamento, l'essiccazione o la marinatura devono recare, sull'imballaggio, una scritta chiaramente visibile nella quale devono figurare le condizioni di magazzinaggio, in conformità del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Devono essere inoltre rispettate le disposizioni seguenti:

4. Conserve.

Nel caso della fabbricazione di prodotti della pesca sottoposti a sterilizzazione in recipienti ermeticamente chiusi, occorre badare a che:

a) l'acqua utilizzata per la preparazione delle conserve sia potabile;

b) il trattamento termico sia conforme ad un corretto procedimento definito in base a criteri importanti quali il tempo di riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la dimensione del recipiente, ecc., di cui va tenuta debita registrazione. Il trattamento deve essere in grado di distruggere o rendere inattivi gli organismi patogeni nonché le spore dei microrganismi patogeni. L'impianto di riscaldamento deve essere dotato di dispositivi di controllo per verificare che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento termico adeguato. A seguito del trattamento termico, i recipienti devono essere raffreddati con acqua potabile, salvo la presenza di eventuali additivi chimici utilizzati secondo buona tecnica industriale per contrastare la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori;

c) il fabbricante esegua controlli supplementari per sondaggio per accertarsi che i prodotti trasformati abbiano subito un trattamento termico idoneo mediante:

– prove d'incubazione: l'incubazione dura sette giorni a 37 °C o dieci giorni a 35 °C o qualsiasi altra combinazione equivalente;

– l'esame microbiologico del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in altro laboratorio riconosciuto;

d) dalla produzione giornaliera vengano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'efficacia dell'aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica. Devono essere previste a tale scopo attrezzature idonee per l'esame di sezioni perpendicolari delle aggraffature dei recipienti chiusi;

e) vengano eseguiti controlli per accertare che i recipienti non siano danneggiati;

f) su tutti i recipienti sottoposti ad un trattamento termico in circostanze praticamente identiche venga apposto un contrassegno per identificare il lotto, conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5. Affumicamento.

Le operazioni di affumicatura devono essere realizzate in un locale separato o in un luogo particolare munito se necessario di un sistema di ventilazione atto ad evitare che i fumi e il calore della combustione si

propaghino negli altri locali e luoghi in cui vengono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca.

a) I materiali utilizzati per la produzione di fumo per l'affumicamento del pesce devono essere immagazzinati in un luogo discosto dal reparto di fumigazione e utilizzati in modo da non contaminare i prodotti.

b) I materiali utilizzati per la produzione di fumo mediante combustione di legno dipinto, verniciato, incollato o trattato con conservanti devono essere vietati.

c) Una volta affumicati, i prodotti, prima di essere confezionati, devono essere rapidamente raffreddati alla temperatura richiesta per la loro conservazione.

6. Salagione.

a) Le operazioni di salagione devono essere eseguite in luoghi diversi e sufficientemente discosti da quelli in cui si eseguono le altre operazioni.

b) Il sale utilizzato per la preparazione dei prodotti della pesca deve essere pulito e conservato in modo da evitare possibili contaminazioni. Non deve essere riutilizzato.

c) I recipienti di salatura devono essere costruiti in modo da proteggere i prodotti della pesca dalla contaminazione durante l'intero processo di salagione.

d) I recipienti e i reparti di salatura devono essere puliti prima di tale operazione.

7. Prodotti di crostacei e molluschi cotti.

La cottura di crostacei e di molluschi deve essere effettuata come segue:

a) dopo ogni operazione di cottura si procede al raffreddamento rapido dei prodotti, utilizzando a tale scopo acqua potabile o acqua di mare pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio di fusione;

b) la sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani e tutti i piani di lavoro devono essere puliti con cura, nel caso invece di operazioni meccaniche le macchine devono essere pulite a intervalli frequenti e disinfettate dopo ogni giorno di lavoro. Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere immediatamente congelati o refrigerati ad una temperatura che impedisca lo sviluppo di agenti patogeni e conservati in locali appositi;

c) il fabbricante deve effettuare regolarmente controlli microbiologici della sua produzione, rispettando le norme che saranno stabilite conformemente al capitolo V, punto 4, del presente allegato.

8. Polpa di pesce.

La polpa di pesce ottenuta mediante separazione meccanica delle lische deve essere elaborata nelle seguenti condizioni:

a) la spinatura deve essere effettuata senza indugio dopo la sfilettatura utilizzando materie prime prive di intestini, se vengono utilizzati pesci interi, occorre prima eviscerarli e lavarli;

b) le macchine utilizzate devono essere pulite ad intervalli frequenti e comunque almeno ogni due ore;

c) una volta elaborata, la polpa deve essere, al più presto possibile, congelata o incorporata in prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento stabilizzante.

V. *Disposizioni relative ai parassiti.*

1. Durante la produzione e prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca e l'asportazione dei parassiti visibili. I pesci o le parti di pesci che presentano manifestatamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. Le modalità del controllo sono adottate secondo la procedura comunitaria.

2. I pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 destinati ad essere consumati tal quali devono inoltre essere sottoposti ad un trattamento di congelazione a temperatura pari o inferiore a 20 °C all'interno del pesce per almeno 24 ore, trattamento che deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito.

3. I pesci e prodotti ittici seguenti sono soggetti alle condizioni di cui al punto 2:

a) i pesci che vanno consumati crudi o praticamente crudi, come le aringhe giovani (maatje);

b) le specie seguenti se devono essere sottoposte ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del pesce è inferiore a 60 °C:

aringhe,

sgombri,

sbratti,

salmoni selvatici dell'Atlantico e del Pacifico;

c) le aringhe marinate e/o salate se il trattamento praticato non garantisce *l'inattivazione* delle larve di nematodi. L'elenco suddetto può essere modificato sulla scorta di dati scientifici, secondo la procedura comunitaria. Secondo la stessa procedura sono fissati i criteri che consentono di definire i trattamenti considerati sufficienti o insufficienti per distruggere i nematodi.

4. I produttori devono accertare che i pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 o le materie prime destinate alla loro preparazione abbiano subito, prima di essere immessi al consumo, il trattamento di cui al punto 2.

5. I prodotti della pesca di cui al punto 3 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del fabbricante che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti.

Capitolo V

CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA DELLE DISPOSIZIONI DI PRODUZIONE

I. *Sorveglianza generale.*

Le autorità competenti istituiscono un sistema di controllo e di sorveglianza per verificare se le disposizioni del presente decreto vengono rispettate. Tale sistema comprenderà in particolare:

1) un controllo dei pescherecci, fermo restando che tale controllo potrà essere effettuato al rientro in porto;

2) un controllo delle condizioni di sbarco e di prima vendita;

3) un'ispezione degli stabilimenti a intervalli regolari, in particolare per accertare:

a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;

b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;

c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;

d) la corretta applicazione dei bolli;

4) un controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;

5) la verifica delle condizioni di conservazione e di trasporto.

II. *Disposizioni specifiche.*

1. Controlli organolettici.

Fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati, ogni lotto di prodotti della pesca deve essere presentato per verifica all'autorità competente al momento dello sbarco o anteriormente alla prima vendita per verificare se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale verifica consiste in un esame organolettico effettuato mediante campionatura. I prodotti della pesca che rispettano, circa le condizioni di freschezza, le norme comuni di commercializzazione fissate in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono considerati conformi ai requisiti organolettici richiesti per il rispetto del presente decreto. Per i prodotti della pesca che non sono oggetto di un'armonizzazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Commissione può eventualmente fissare requisiti organolettici specifici. L'esame organolettico è ripetuto dopo la prima vendita dei prodotti della pesca se si è constatato che i requisiti del citato regolamento non sono rispettati o qualora lo si ritenga necessario. Dopo la prima vendita i prodotti della pesca devono soddisfare almeno i requisiti minimi di freschezza stabiliti in applicazione del regolamento sopra citato. Qualora dall'esame organolettico risulti che non sono idonei al consumo umano, saranno presi provvedimenti affinché i prodotti della pesca in questione vengano ritirati dal mercato e denaturati in modo da essere resi impropri al consumo umano. Se l'esame organolettico fa sorgere dubbi sulla freschezza dei prodotti della pesca, si può ricorrere ai controlli chimici o microbiologici.

2. Controlli parassitologici.

Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili. I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. Le modalità di controllo sono stabilite secondo la procedura comunitaria.

3. Controlli chimici.

A. Si prelevano campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per controllare i parametri seguenti:

a) ABVT (azoto basico volatile totale) e TMA-N (trimetilamina azoto): i valori di questi parametri devono essere precisati per categorie di specie secondo la procedura comunitaria;

b) Istamina: si prelevano da ciascun lotto nove campioni, per i quali:

- il tenore medio non deve superare 100 ppm;
- due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm;
- nessun campione deve avere un tenore superiore a 200 ppm.

Questi valori limite si applicano unicamente a pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae. Tuttavia i pesci di queste famiglie che abbiano subito un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati che non possono tuttavia superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, il metodo di cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC).

B. Contaminanti presenti nell'ambiente acquatico.

Fatta salva la regolamentazione comunitaria in materia di protezione e di gestione delle acque, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente acquatico, i prodotti della pesca non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo. Il Ministero della sanità elabora un piano di sorveglianza per controllare il livello di contaminazione dei prodotti della pesca ad opera dei contaminanti.

C. I metodi di analisi da utilizzare per il controllo dei criteri chimici, nonché i piani di campionamento e i livelli da rispettare per quanto riguarda i criteri chimici, sono quelli adottati dalla Comunità.

4. Controlli microbiologici.

Ove sia necessario per la tutela della salute umana, dovranno essere fissati, conformemente alla procedura comunitaria, criteri microbiologici comprendenti piani di campionamento e metodi di analisi.

Capitolo VI

IMBALLAGGIO

1. Le operazioni di imballaggio devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in modo da evitare che i prodotti della pesca vengano contaminati.

2. I materiali di imballaggio ed i prodotti che possono entrare in contatto con i prodotti della pesca devono soddisfare tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:

– tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle preparazioni e dei prodotti della pesca;

– tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana;

– sufficientemente solidi da garantire una protezione efficace dei prodotti della pesca.

3. I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati. I materiali di confezionamento utilizzati per i prodotti freschi tenuti in ghiaccio devono essere concepiti in modo da permettere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.

4. Prima di essere utilizzati, i materiali di imballaggio devono essere immagazzinati in un settore separato dal reparto di produzione e protetti in modo da non essere insudiciati o contaminati.

Capitolo VII

Identificazione

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di risalire all'origine dei prodotti della pesca commercializzati.

A tale scopo sulla confezione o, nel caso di prodotti non confezionati, sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni:

– il paese di spedizione indicato per esteso oppure con la sigla maiuscola; per i paesi della Comunità tali sono:

B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK;

– l'identificazione dello stabilimento, mercato ittico all'ingrosso, impianto collettivo per le aste o della nave officina per mezzo del numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui al capitolo I, punto II, 7, per mezzo del numero di identificazione della nave;

– una delle sigle seguenti: CE - EC - EG - EK - EF - EY.

Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione visibile dall'esterno, in modo che non sia necessario aprire quest'ultima.

Capitolo VIII

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

1. Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle temperature stabilite dal presente decreto, e precisamente:

– i prodotti della pesca freschi o decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, alla temperatura del ghiaccio in fusione;

– i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve ad una temperatura stabile di -18 °C, o inferiore in tutti i punti del prodotto, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3 °C al massimo, durante il trasporto;

– i prodotti trasformati alle temperature indicate dal fabbricante, oppure qualora le circostanze lo esigano, fissate secondo la procedura comunitaria.

2. Allorché i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento autorizzato per essere decongelati fin dal loro arrivo al fine di essere preparati o trasformati e la distanza da percorrere è breve, ossia non supera 50 km o un'ora di tragitto, l'autorità competente può accordare una deroga alle condizioni di cui al punto 1, secondo trattino.

3. I prodotti non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possano pregiudicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurare una protezione soddisfacente.

4. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possono essere rispettate le temperature stabilite dal presente decreto. Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre provvedere a che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti della pesca; esse devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfettare.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca non possono servire al trasporto di altri prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che

un'accurata pulizia e una successiva disinfezione non garantiscano che i prodotti della pesca non saranno contaminati.

6. È vietato trasportare i prodotti della pesca in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito e che avrebbe dovuto essere disinfettato.

7. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca immessi vivi sul mercato non devono avere effetti negativi su tali prodotti.

Capitolo IX

PUNTI DELL'ALLEGATO CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DEROGHE E CONDIZIONI EVENTUALMENTE APPLICABILI IN CASO DI DEROGA

Capitolo I, parte III 1, dell'allegato.

1. Punto 1*a)*: a condizione che i prodotti siano al riparo dal sole, dalle intemperie e da qualsiasi fonte di insudiciamento o di contaminazione.

2. Punto 1*c)*: a condizione che sia evitata una contaminazione dei prodotti.

3. Punto 1*d)* prima fase: a condizione che i prodotti finiti siano conservati a bordo alle condizioni di temperatura richieste.

4. Punto 1*g)* ultima fase: a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dalle acque reflue, dai rifiuti o dall'acqua di raffreddamento dei motori.

5. Punto 1*h)*: a condizione che il personale che manipola i prodotti della pesca possa lavarsi le mani, dopo essersi servito delle latrine.

6. Punto 2*a)*: a condizione che i pavimenti siano puliti e disinfettati in modo adeguato.

7. Punti 2*b)*, *c)* e *d)*.

8. Punto 2*g)* per quanto concerne i rubinetti e gli asciugamani.

9. Punto 3: a condizione che i dispositivi e gli utensili di lavoro siano mantenuti in buono stato.

Capitolo II dell'allegato.

10. Punto 3*a)*: a condizione che le pareti siano tenute pulite.

11. Punto 3*b)*: a condizione che i pavimenti vengano puliti dopo ciascuna vendita.

12. Punto 3*c)* prima fase.

13. Punto 3*e)*: veicoli emittenti gas di scarico: a condizione che i prodotti contaminati dai gas di scarico siano ritirati dal mercato.

14. Punto 3*j)*: a condizione che i prodotti non destinati al consumo umano non possano contaminare i prodotti della pesca o esservi mescolati.

15. Punto 3*k)*.

16. Punto 7): nella misura in cui questo punto si richiama al punto 3 dello stesso capitolo e al punto 10 del capitolo III, sezione I.

Capitolo III, parte I, dell'allegato.

17. Punto 1: a condizione che i prodotti finiti non possano essere contaminati dalle materie prime o dai rifiuti.

18. Punto 2*a)*: a condizione che il pavimento sia debitamente pulito e disinfettato.

19. Punto 2*b)*: a condizione che le pareti siano tenute pulite.

20. Punto 2*c)*: a condizione che il soffitto non sia fonte di contaminazione.

21. Punto 2*d)*.

22. Punto 2*e)*: a condizione che i prodotti non siano alterati o contaminati dai vapori.

23. Punto 2*g)*: a condizione che il personale abbia a disposizione i mezzi necessari per lavarsi le mani.

24. Punto 3.

25. Punto 5: per quanto riguarda i materiali resistenti alla corrosione, a condizione che siano tenuti puliti i dispositivi e gli utensili di lavoro.

26. Punto 6: a condizione che i prodotti non possono essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi.

27. Punto 10.

Capitolo IV dell'allegato.

28. Parte I, punto 1: per quanto concerne l'obbligo di conservare i prodotti nel deposito isotermico dello stabilimento a condizione che i prodotti siano rimessi sotto ghiaccio, se necessario, per un periodo non superiore a dodici ore o che possano essere messi in un deposito isotermico non appartenente allo stabilimento ma situato in prossimità dello stesso.

29. Parte I, punto 6: per quanto concerne l'obbligo di porre i rifiuti in recipienti a perfetta tenuta muniti di coperchio a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi.

30. Parte IV, punto 5, primo comma: a condizione che siano prese tutte le precauzioni atte ad evitare che i prodotti della pesca in fase di preparazione o conservati siano danneggiati dai fumi.

31. Parte IV, punto 6*a)*: a condizione che i prodotti della pesca in fase di preparazione o di conservazione non siano danneggiati dalle operazioni di salatura.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988, n. 152, supplemento ordinario.

— Per il titolo del D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 109, vedi riferimenti normativi all'art. 2.

— Per il titolo del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 530, vedi riferimenti normativi all'art. 3.

98A3858

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazioni allo statuto della società di educazione fisica «Virtus» di Bologna

Con decreto ministeriale datato 8 luglio 1998 sono state approvate le modifiche statutarie della società di educazione fisica «Virtus» di Bologna.

98A6821

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del sig. Berardino Mancini, agente consolare onorario in Rapperswil (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Berardino Mancini, agente consolare onorario in Rapperswil (Svizzera), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Gallo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Gallo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) autentiche di firme su atti amministrativi che devono essere trasmessi al consolato d'Italia in San Gallo per la successiva trattazione;

4) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in San Gallo;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro: DINI

98A6867

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10552-XV.J(1712) del 14 luglio 1998, i manufatti esplosivi denominati: «BP 2272 Universal Fighter 25 Shots (d.f.: AM 004)» e «GCM 027 Screaming Magic Genie 20 Shots (d.f.: AM 011)», che la Alessi Fireworks S.r.l., con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) intende importare dalla ditta «The Brothers Pyrotechnics Inc.» - Beihai-Guangxi - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10555-XV.J(1708) del 14 luglio 1998, i manufatti esplosivi denominati: «BP 2058 Command Test 25 Shots (d.f.: AM 003)», «BP 2163 Rainbow Knight 25 Shots (d.f.: AM 002)»,«BP 2155 Desert Opponent 25 Shots (d.f.: AM 005)» e «BP 4015 Hurrican (d.f.: AM 007)», che la Alessi Fireworks S.r.l., con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) intende importare dalla ditta «The Brothers Pyrotechnics Inc.» - Beihai-Guangxi - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4029-XV.J(1578) del 14 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Candela Romana 10 getti», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3478-XV.J(1569) del 14 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Tuono del Re», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3479-XV.J(1568) del 14 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Strobe D'Angelo», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4028-XV.J(1577) del 14 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Candela Romana 7 fontane», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A6868

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Reintegrazione al pubblico demanio marittimo di un'area patrimoniale in comune di Senigallia

Con decreto del Ministrero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 239 del 4 maggio 1998, è stata reintegrata al pubblico demanio marittimo l'area patrimoniale di mq 9.452 (già di mq 9.447), sita sulla spiaggia di Senigallia, allora riportata in catasto al foglio I, sez. B, mappale n. 5/parte e mappali n. 559 e n. 560 del comune di Senigallia ed allo stato attuale, riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 10, mappali n. 1.687 (mq 8.676), n. 559 (mq 135), n. 560 (mq 115), n. 1.489 (mq 149), n. 3.157 (mq 72), n. 3.192 (mq 73), n. 3.196 (mq 144), n. 3.221 (mq 16), n. 3.222 (mq 0) e n. 3.244 (mq 72), per una superficie complessiva di mq 9.452; area già appartenente al demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato con decreto interministeriale datato 23 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1954.

98A6866

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997 in materia di programmazione negoziata;

Viste le convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le società di servizi di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1998 e successive integrazioni;

Considerato che il CIPE nella seduta del 9 luglio 1998 ha ritenuto di demandare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito comunicato per assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area contenuti nelle menzionate convenzioni;

Comunica quì di seguito le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di istruttoria per i patti territoriali e i contratti d'area:

1. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA DEI PATTI TERRITORIALI

1.1. La società convenzionata svolge tutte le attività di assistenza e di supporto tecnico e amministrativo necessarie alla predisposizione di ciascun patto territoriale per il quale i soggetti promotori, a seguito della stipula del protocollo d'intesa di cui al punto 2.10.1, lettera *a)* della delibera CIPE, richiedano ed ottengano l'assenso del Ministero ad avvalersi della società stessa ai sensi e per le finalità di cui al punto 2.10.1, secondo capoverso, della medesima delibera.

1.2. Tali attività sono rivolte a fornire le indicazioni e gli elementi necessari ad assicurare la rispondenza del patto territoriale ai requisiti stabiliti dalla delibera CIPE ai fini del relativo finanziamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) corretto inquadramento programmatico del patto territoriale, come tale intendendosi la coerenza complessiva del patto stesso e delle singole iniziative in esso contenute con le linee e i metodi, anche finanziari, di attuazione della programmazione regionale;

b) validità ed efficacia delle singole iniziative contenute nel patto territoriale in relazione agli obiettivi di sviluppo locale perseguiti, anche in termini di incremento complessivo dell'occupazione;

c) coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello temporale, tra le diverse iniziative contenute nel patto territoriale;

d) fattibilità giuridica ed amministrativa del patto territoriale, anche attraverso l'inventario di tutti gli atti e le procedure occorrenti ai fini dell'avvio, della realizzazione e della entrata in funzione delle singole iniziative, nonché l'inidividuazione di tutti i soggetti pubblici che, in quanto necessariamente coinvolti nell'attuazione del patto, dovranno essere chiamati a sottoscriverlo una volta approvato;

e) completezza, concretezza e coerenza dell'insieme degli impegni ed obblighi di ciascuno dei soggetti chiamati a sottoscrivere il patto territoriale una volta approvato;

f) compatibilità del patto territoriale con uno sviluppo ecosostenibile, in termini sia di salvaguardia che di valorizzazione delle risorse ambientali.

1.3. Qualora i soggetti promotori ne facciano espressa richiesta al Ministero, ottenendone l'assenso, la società fornirà ai soggetti titolari dei singoli interventi previsti nel patto territoriale, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con gli stessi, e senza alcun onere sulla finanza di patto, supporto tecnico in ordine:

a) alla progettazione, anche finanziaria, di interventi contenuti nel patto territoriale nei limiti consentiti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali ove applicabili;

b) in alternativa a quanto previsto alla lettera *a)*, all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, ove applicabili, per l'affidamento di incarichi relativi sia alla progettazione che alla realizzazione di interventi previsti nel patto territoriale;

c) al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente occorrenti per la progettazione di interventi previsti nel patto territoriale anche attraverso il ricorso al Fondo rotativo per la progettualità di cui all'art. 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

1.4. In relazione a ciascun patto territoriale per il quale sia intervenuto l'assenso del Ministero alla richiesta di assistenza tecnica, comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno ai soggetti promotori ed alla società, quest'ultima predispone, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'assenso, il programma operativo delle attività da svolgere con indicazione dei tempi previsti e delle risorse organizzative e professionali utilizzate per la sua attuazione.

Nella richiesta di assenso alla assistenza tecnica, i soggetti promotori e la società convenzionata da questi prescelta, indicano i rispettivi rappresentanti ed eventuali sostituti nel comitato di verifica e coordinamento di cui al successivo punto 1.7.

Nell'ambito della comunicazione dell'assenso all'assistenza tecnica il Ministero comunica altresì la costituzione del comitato di verifica e coordinamento.

Entro venti giorni a far data dal ricevimento della comunicazione dell'assenso, la società trasmette al Ministero e ai soggetti promotori il programma operativo delle attività da svolgere da sottoporre all'approvazione del comitato di verifica e coordinamento. Il termine anzidetto potrà essere prorogato, su motivata richiesta della società, per ulteriori venti giorni, alla scadenza dei quali la mancata trasmissione del programma operativo determina l'automatica revoca dell'assenso comunicato dal Ministero.

1.5. Tenendo conto delle indicazioni e specificazioni operative richieste nella relazione finale sulle attività svolte, le proposte di pro-

gramma operativo vanno presentate con il corredo di una serie di prospetti analitici, specifici e generale di riepilogo, articolati sui seguenti aspetti:

l'indicazione delle diverse fasi in cui si articola l'attività di assistenza e dei tempi specifici e globali previsti, che di massima non potranno eccedere dieci mesi a partire dalla data di ricevimento dell'assenso;

una descrizione quantitativa e funzionale delle figure impegnate nella struttura tecnico-organizzativa specificamente dedicata all'assistenza, comprendente il numero e le figure professionali coinvolte e i tempi previsti per il loro impiego;

una descrizione delle altre attività previste, con indicazione dei tempi e delle relative quantità.

1.6. Lo stato di avanzamento del programma operativo è verificato almeno ogni quindici giorni dal comitato di verifica e coordinamento, sulla base della documentazione trasmessa dalla società ai soggetti promotori e al Ministero. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente e comunque con cadenza trimestrale.

1.7. Il comitato di verifica e coordinamento è composto da un rappresentante del Ministero, che lo presiede, da un rappresentante dei soggetti promotori e da un rappresentante della società, e ad esso sono affidati compiti di verifica dello stato di avanzamento del programma operativo ed il coordinato svolgimento dello stesso. Il rappresentante della società è escluso dall'esprimere il proprio parere ai fini dell'approvazione del programma operativo. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza il programma operativo si dà per non approvato.

1.8. Entro i termini previsti dal programma operativo la società predispone la relazione finale sulle attività svolte elaborato secondo lo schema predisposto dal Ministero, e lo trasmette, acquisito il parere del comitato di verifica e coordinamento, al Ministero e ai soggetti promotori.

1.9. Nel caso in cui vengano trasmessi all'istruttoria patti che non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con il Ministero, i soggetti promotori sono comunque tenuti a fornire alle società convenzionate per l'istruttoria una relazione articolata sui seguenti punti:

a) sintetica esposizione della situazione socio-economica della specifica area di intervento (squilibri e potenzialità direttamente affrontati dal patto, quali ad esempio: livelli di reddito, dotazione infrastrutturale, mercato del lavoro, livello medio di istruzione nelle aree interessate, ecc.) delle finalità generali perseguite (crescita, occupazione, ecc.) dei soggetti coinvolti (associazioni imprenditoriali e sindacali, singoli gruppi di imprenditori e associazioni locali portatori di interesse, rappresentanze di base di disoccupati e di lavoratori, istituzioni ed enti locali, società ed istituti di credito, società di sviluppo locale, ecc.);

b) descrizione degli obiettivi individuati (ad esempio: riduzione della disoccupazione, utilizzo/emersione del lavoro sommerso, crescita dei flussi turistici, sviluppo e/o razionalizzazione della base produttiva del settore interessato, riduzione di diseconomie o sviluppo di economie esterne specifiche, anche di carattere ambientale, culturale, ecc.);

c) indicazione delle linee di intervento specificamente individuate (investimenti produttivi, in infrastrutture, sul patrimonio naturale e storico-culturale, ecc.), e descrizione dei loro principali contenuti operativi e della loro coerenza con gli obiettivi;

d) elencazione delle iniziative trasmesse in istruttoria e indicazione dei loro principali contenuti e delle loro principali caratteristiche economiche e realizzative (costi, occupazione, dimensione fisica, tempi e modalità attuative), comprese quelle relative ad eventuali impatti ambientali;

e) coerenza e integrazione (funzionale e temporale) tra le diverse iniziative e validità complessiva del patto;

f) indicazione della tempistica necessaria all'avvio, alla realizzazione ed all'entrata a regime degli investimenti.

1.10. Non potrà comunque essere ammesso all'istruttoria un complesso di iniziative che comporti un finanziamento a valere sulle risorse destinate dal CIPE eccedente del 20% il limite massimo previsto (cioè da 100 a 120 miliardi di lire) e/o iniziative infrastrutturali per un importo superiore del 50% il relativo limite massimo (cioè da 30 a 45 miliardi di lire).

A tale scopo è opportuno che la presentazione del patto in istruttoria sia accompagnata dalla lista delle iniziative secondo un ordine di preferenza, distinto tra iniziative produttive e infrastrutturali, predisposto dai soggetti promotori.

2. ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA PER I PATTI TERRITORIALI

2.1. All'istruttoria delle società convenzionate possono essere ammessi unicamente i patti territoriali corredati da:

1) richiesta di istruttoria sottoscritta dal soggetto responsabile, ove costituito, ovvero dal legale rappresentante del soggetto delegato da tutti i promotori;

2) copia del protocollo d'intesa del patto territoriale stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al punto 2.10.1, lettera *a)*, della delibera CIPE del 21 marzo 1997, corredato dalla seguente documentazione esplicativa del contenuto del patto:

a) l'ambito territoriale di riferimento del patto con sintetica esposizione della relativa situazione socio-economica;

b) le specifiche finalità di sviluppo locale individuate, con l'indicazione delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali, coerenti con le finalità di programmazione regionale, che si intendono realizzare, nonché integrati tra di loro e coerenti con la validità complessiva del patto;

c) gli impegni assunti tra i soggetti pubblici per l'attuazione, ai sensi del punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997;

d) gli impegni e gli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori coinvolti;

e) la stima di massima delle complessive risorse finanziarie occorrenti a valere su quelle destinate dal CIPE ai patti territoriali o su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie, nonché i relativi piani temporali di avvio, realizzazione ed entrata a regime degli interventi;

f) l'eventuale inserimento del patto in programmi di cooperazione regionale nord-sud;

g) l'indicazione del soggetto responsabile ovvero, se non ancora costituito, del soggetto delegato dai promotori;

3) i singoli progetti di investimento produttivo e interventi infrastrutturali, corredati dalla necessaria documentazione, nonché dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante sulle modalità prescelte per la percezione dell'agevolazione (ordinaria o sotto forma di credito d'imposta ex art. 7, della legge n. 449/1997);

4) specifica relazione finale trasmessa dalla Società di assistenza tecnica che ha svolto in favore del patto territoriale l'attività prevista ai sensi del punto 2.10.1, lettera *b)*, della delibera CIPE 21 marzo 1997, eventualmente accompagnata dalla lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10. Nel caso in cui vengano trasmessi all'istruttoria patti che non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con il Ministero, i soggetti promotori sono comunque tenuti a fornire la relazione di cui al precedente punto 1.9, eventualmente accompagnata dalla lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10.

5) copia della documentazione comprovante il soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla regione interessata, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE;

6) l'impegno incondizionato di tutti i soggetti interessati a pervenire, nel caso di approvazione del patto territoriale, alla sua sottoscrizione entro sessanta giorni dall'approvazione stessa.

2.2. Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire. Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni competenti. La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali, determinata secondo i criteri e le modalità della legge n. 488/1992, non può essere inferiore al 30% del relativo investimento.

Fermo restando l'onere a carico dello Stato sopra indicato, possono, comunque, essere ammessi all'istruttoria della società convenzionata anche i patti territoriali che presentano richieste di finanziamento entro i limiti di cui al precedente punto 1.10, secondo capoverso.

Ove a seguito dell'istruttoria svolta permanga il superamento di uno o di entrambi i predetti limiti e non sia stata predisposta la lista di cui al precedente punto 1.10, la società ne dà comunicazione ai soggetti promotori sospendendo l'istruttoria. Qualora i soggetti promotori non provvedano entro sessanta giorni da tale comunicazione ad adeguare il patto territoriale ai predetti limiti, la società conclude negativamente l'istruttoria dandone comunicazione al Ministero e ai soggetti promotori.

Nel caso in cui sia stata predisposta la lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al precedente punto 1.10, qualora nel corso dell'istruttoria la società convenzionata verifichi l'inammissibilità o rinuncia al finanziamento di una o più iniziative produttive e/o infrastrutturali, ne dà formale comunicazione al soggetto responsabile ovvero, se non ancora costituito, al soggetto delegato dai promotori e provvede direttamente ad istruire altra iniziativa produttiva e/o infrastrutturale individuata nella lista preventivamente predisposta dai soggetti promotori ai sensi del precedente punto 1.10, nel rispetto dell'ordine di preferenza evidenziato.

2.3. All'atto di ricevimento della domanda relativa a ciascun patto, e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento stesso, la società convenzionata trasmetterà al Ministero copia della stessa domanda protocollata.

La Società convenzionata, verificata l'ammissibilità della domanda, darà comunicazione al Ministero dell'inizio dell'istruttoria entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Entro lo stesso termine la società convenzionata comunicherà al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le iniziative per le quali l'imprenditore abbia optato per l'agevolazione sotto forma di credito di imposta.

Tutte le attività istruttorie dovranno essere svolte nel termine di novanta giorni dalla data di inizio dell'istruttoria. Tale termine può essere sospeso una sola volta, con comunicazione al Ministero, per non più di sessanta giorni, entro i quali devono essere presentate eventuali integrazioni delle documentazioni relative alle singole iniziative o interventi da parte dei soggetti beneficiari, sulla base delle indicazioni agli stessi fornite dalla società convenzionata.

La Società fornirà al Ministero ogni eventuale documentazione richiesta.

2.4. L'istruttoria dei patti territoriali dovrà essere diretta a fornire motivati elementi di valutazione in ordine alla coerenza, sul piano sia funzionale che temporale, delle diverse iniziative proposte alle finalità ed agli obiettivi del patto, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale Nord-Sud, di cui all'art. 1, comma 73, della legge n. 549/1995, nonché al rispetto dei limiti di finanziamento di cui al punto 2.9, lettere *a)* e *c)*, della delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Oltre alla valutazione della coerenza del patto nel suo complesso, dovrà essere svolta l'istruttoria delle singole iniziative imprenditoriali e dei singoli interventi infrastrutturali pubblici sulla base dei criteri sotto riportati.

A) *Istruttoria singole iniziative imprenditoriali.*

Sono ritenute ammissibili ai finanziamenti le iniziative proposte da imprese operanti nei settori ammessi dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dalle successive disposizioni attuative, nonché dall'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o da altri regimi di aiuto nazionale o regionale previsti per i settori di cui al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e approvati dalla U.E.

Per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative disposizioni applicative.

Ai fini della decorrenza dell'ammissibilità delle spese, fermo restando quanto previsto per le iniziative disciplinate dalla legge n. 488/1992, il termine di riferimento è quello relativo alla data di inizio dell'istruttoria comunicata al Ministero ai sensi del precedente punto 2.3, secondo capoverso.

Sono ammesse alle agevolazioni anche le spese per beni acquisiti tramite locazione finanziaria, purché il bene oggetto di locazione venga utilizzato dall'impresa durante tutto il periodo di realizzazione dell'investimento e fermo restando il vincolo quinquennale di destinazione del bene stesso all'investimento agevolato. Le spese ammesse ad agevolazione a tale titolo sono pertanto quelle relative ai canoni pagati dall'impresa durante il periodo di realizzazione dell'investimento, al netto di interessi, spese ed eventuali quote riferite alla manutenzione e all'assistenza tecnica contenute nel canone.

Ai fini dell'erogazione del contributo relativa alla parte acquisita tramite locazione finanziaria, è sufficiente che l'ammontare dei canoni (al netto dell'IVA) pagati fino alla data dell'erogazione sia non inferiore al 30% del costo dei beni oggetto dell'agevolazione.

A tal fine la società di locazione finanziaria rilascerà all'impresa beneficiaria apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei canoni, con la specificazione di cui sopra, (al netto dell'IVA) pagati alla data.

Le spese stesse dovranno essere sostenute entro il termine di quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria del patto territoriale.

In relazione alla prevista tempistica degli investimenti, l'erogazione delle agevolazioni potrà avvenire in 2, 3, 4 quote annuali di pari importo.

Il livello dell'apporto dei mezzi propri da parte dell'impresa, da dimostrare all'atto della richiesta di ogni singola erogazione delle agevolazioni, resta stabilito nei termini di cui al punto 2.9, lettera *d)*, della delibera CIPE.

La parte descrittiva del business plan, così come previsto nella documentazione richiesta, dovrà contenere espressamente l'indicazione sulla funzionalità e coerenza dell'iniziativa alle finalità e agli obiettivi del patto al suo complesso.

Le domande relative alle iniziative imprenditoriali saranno presentate sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredate della documentazione e delle dichiarazioni richieste, utilizzando l'apposito modulo in originale reso disponibile presso le Società convenzionate per l'istruttoria.

B) *Istruttorie relative a interventi infrastrutturali.*

Potranno essere istruiti unicamente interventi:

a) strettamente funzionali alle finalità e agli obiettivi del Patto territoriale;

b) proposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed ubicati nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.C del trattato di Roma;

c) per i quali venga predeterminato il soggetto gestore ed il soggetto destinatario delle opere pubbliche, a norma delle disposizioni vigenti.

Ai fini della verifica del limite di cui al punto 2.9, lettere *a)* e *c)*, della delibera CIPE del 21 marzo 1997 saranno considerate ammissibili al finanziamento, totale o parziale, solo le tipologie d'investimento che corrispondono alle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994.

I progetti, ai fini del completamento dell'istruttoria, dovranno essere costituiti dagli elaborati previsti dall'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni e riportati nell'apposita scheda di sintesi, utilizzando l'apposito modulo in originale reso disponibile presso le Società convenzionate per l'istruttoria, nonché corredati dal quadro delle esigenze così come definito dall'articolo 16, comma 3, della medesima legge e dalla documentazione richiesta.

I singoli progetti dovranno essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale.

Nel caso di progetti proposti da amministrazioni ed enti pubblici i costi di investimento ammissibili sono comprensivi dell'IVA, fatta salva la successiva restituzione delle relative poste in caso di mancato utilizzo ai sensi della vigente normativa fiscale.

2.5. La società convenzionata, effettuata l'istruttoria, trasmette al Ministero una relazione istruttoria conclusiva, utilizzando l'apposito schema, contenente i seguenti aspetti:

Per le iniziative imprenditoriali:

a) informazioni generali sull'iniziativa;

b) capacità imprenditoriale del proponente e affidabilità nella realizzazione dell'iniziativa;

c) consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa o, nel caso di impresa di nuova costituzione, dei soggetti che ne siano i promotori;

d) validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla dimensione degli investimenti, alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario, con particolare evidenza della tempestività e della adeguatezza dei mezzi propri;

e) funzionalità e coerenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi del patto;

f) caratteristiche rilevanti di compatibilità con lo sviluppo ecosostenibile;

g) eventuali investimenti agevolati preesistenti alla data di inizio dell'istruttoria e solo se collegati all'iniziativa e significativi per la sua realizzazione;

h) sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;

i) ammissibilità delle spese e congruità dei costi;

j) pertinenza e coerenza del piano finanziario di copertura degli investimenti e dell'impiego dei mezzi propri;

k) attendibilità dei tempi dichiarati di avvio a realizzazione, ultimazione e di entrata a regime e coerenza con i tempi di realizzazione del Patto;

l) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione, all'ultimazione ed all'entrata a regime degli investimenti.

Per le iniziative infrastrutturali:

a) natura pubblica dei soggetti che propongono gli interventi (art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 109/1994), applicabilità della disciplina vigente sugli appalti pubblici, localizzazione nelle zone ammesse dalla normativa sulle aree depresse;

b) individuazione del soggetto destinatario delle opere e del soggetto gestore;

c) validità tecnico-economica in riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento, tramite una verifica degli indicatori fisici, economici, finanziari e tecnico-amministrativi, mirata anche al riscontro della cantierabilità dichiarata;

d) funzionalità e coerenza dell'intervento alle finalità e agli obiettivi del patto e benefici economici perseguiti;

e) caratteristiche rilevanti per la compatibilità con uno sviluppo ecosostenibile (compatibilità o impatto);

f) equilibrio del piano finanziario dell'investimento, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle altre fonti (pubbliche, private o comunitarie);

g) sussistenza delle condizioni amministrative e programmatiche necessarie alla realizzazione dell'intervento, con indicazione delle eventuali condizioni di realizzabilità e di accordi tra i soggetti pubblici interessati;

h) equilibrio economico della gestione, con particolare riferimento alle fonti di copertura ed alla loro disponibilità;

i) attendibilità dei tempi dichiarati di cantierabilità e di realizzazione e coerenza con i tempi di realizzazione del patto;

j) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione e all'entrata in regime degli investimenti;

k) eventuali condizioni cui i singoli interventi devono sottostare per garantire la realizzabilità dell'iniziativa, anche ai fini dell'accordo di soggetti pubblici, di cui al punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Per l'individuazione della coerenza complessiva del patto:

a) capacità di promozione dello sviluppo locale, coerenza tra gli obiettivi perseguiti ed eventuale raccordo con la programmazione regionale;

b) capacità ed affidabilità del soggetto responsabile, ove già individuato;

c) capacità imprenditoriale o tecnico-amministrativa dei soggetti attuatori delle iniziative produttive o degli interventi infrastrutturali;

d) coerenza degli impegni già assunti e fattibilità degli impegni da assumere da parte di firmatari del protocollo d'intesa per l'attuazione del patto.

2.6. Entro i termini previsti dal precedente punto 2.3 la società consegnerà al Ministero le risultanze dell'istruttoria, indicandone specificamente l'esito, trasmettendo quanto segue:

a) il modulo di domanda di istruttoria del patto;

b) la relazione istruttoria conclusiva, comprensiva di quelle relative a ciascuna iniziativa imprenditoriale, a ciascun intervento infrastrutturale e a quella complessiva di coerenza al patto;

c) l'elenco delle iniziative e degli interventi per singolo patto territoriale, con l'indicazione, per ciascuna iniziativa ed intervento, della denominazione dei soggetti proponenti, dell'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili, dell'importo delle agevolazioni, della nuova occupazione e di quella mantenuta e della validità tecnico-economica;

d) l'elenco delle iniziative e degli interventi con esito istruttorio negativo, con l'indicazione del motivo di non ammissione;

e) tempi e modalità di realizzazione del patto, piano temporale di spesa e piano finanziario del patto;

f) descrizione delle eventuali modificazioni intervenute (rispetto a quanto è emerso dalla assistenza tecnica o rispetto alla presentazione della domanda) sulla coerenza complessiva del patto a seguito dell'istruttoria.

2.7. Il Ministero, approvato con decreto il patto da stipulare, ne dà comunicazione al soggetto responsabile ovvero, ove non costituito, al soggetto delegato dai soggetti promotori.

2.8. Con esclusione delle imprese che abbiano optato per l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e fermo restando le disposizioni previste al punto 2.11 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e nel decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, relative alle erogazioni dei finanziamenti, prima dell'erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento previsto per ciascuna iniziativa ed intervento, la società convenzionata dovrà verificare la documentazione finale di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto responsabile del patto.

Tale documentazione di spesa sarà costituita:

a) per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche relazioni finali di spesa corredate della documentazione e delle dichiarazioni previste dalle disposizioni normative e procedurali che regolano le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

b) per gli interventi infrastrutturali pubblici, dalle relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

Tali documentazioni dovranno essere integrate da eventuali prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione del patto territoriale o da protocolli aggiuntivi.

2.9. Sulla base della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto responsabile, la società convenzionata:

a) attesterà al Ministero di essere in possesso delle dichiarazioni debitamente compilate;

b) esaminerà e verificherà la completezza e la pertinenza delle documentazioni di spesa prodotte, la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli finanziati, l'ammissibilità e congruità delle spese sostenute.

La verifica delle documentazioni finali di spesa di ciascun investimento sarà effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale trasmessa dal soggetto responsabile.

Sulla base delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del patto territoriale, predisposto dal soggetto responsabile ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potrà richiedere alla società convenzionata l'effettuazione sulle singole iniziative o interventi, di verifiche analoghe a quelle previste per la certificazione della spesa finale, da espletarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Le attività di verifica di cui al presente punto daranno luogo ad apposite relazioni, da trasmettere entro i termini sopra indicati al Ministero e alla Cassa depositi e prestiti, nelle quali verrà tra l'altro segnalata ogni eventuale difformità rilevata nell'utilizzo dei finanziamenti concessi rispetto all'iniziativa o intervento positivamente istruito.

3. CONTRATTI D'AREA

3.1 Per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali e infrastrutturali comprese nei contratti d'area si applicano, per quanto compatibili, i criteri indicati alle lettere A) e B) del precedente punto 2.4 del presente comunicato.

98A6822

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 luglio 1998

Dollaro USA	1761,13
ECU	1947,81
Marco tedesco	986,35
Franco francese	294,18
Lira sterlina	2902,34
Fiorino olandese	874,83
Franco belga	47,831
Peseta spagnola	11,622
Corona danese	258,80
Lira irlandese	2479,85
Dracma greca	5,937
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1171,43
Yen giapponese	12,409
Franco svizzero	1173,70
Scellino austriaco	140,18
Corona norvegese	233,23
Corona svedese	222,90
Marco finlandese	324,46
Dollaro australiano	1073,94

98A6921

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Eurorevi S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1998, la società «Eurorevi S.r.l.» con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

98A6784

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «S.r.o.c. - Società di revisione ed organizzazione contabile S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1998, la società «S.r.o.c. - Società di revisione ed organizzazione contabile S.r.l.» abbreviabile in «S.r.o.c. S.r.l.» o «Sroc S.r.l.» con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

98A6785

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario provvisorio della società cooperativa agricola «Santa Teresa», in Cassano Jonico

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1998 il dott. Crocco Francesco è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa agricola «Santa Teresa», con sede in Cassano Jonico (Cosenza), costituita il 21 marzo 1989 per rogito notaio dott. Ludovico Placco.

98A6823

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1998 il dott. Fabio Mulonia è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa edilizia «Mercurio», con sede in Reggio Calabria, costituita il 10 dicembre 1981 per rogito notaio dott. Fausto Greco.

98A6824

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 luglio 1998 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 18 d'interesse relativa al trimestre 21 aprile 1998-20 luglio 1998 del prestito 1994-2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld (UIC 50816) nella misura del 1,4%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.; Banca nazionale del lavoro S.p.a.; Banco di Napoli S.p.a.; Banco di Sicilia S.p.a.; Banco di Sardegna S.p.a.; Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; Credito italiano S.p.a.; Banca di Roma S.p.a. (gruppo Cassa di risparmio di Roma); Banca commerciale italiana S.p.a.; Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a.; Banca popolare di Novara S.p.a.; Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a.; Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a.; Rolo banca S.p.a.; Banca Fideuram S.p.a.; Banca popolare di Sondrio S.c.r.l.; Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 19, pagabile dal 21 ottobre 1998, resta fissato nella misura dell'1,3% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno

indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)\hat{}(0{,}25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A6825

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B01B «Fisica» (per il corso di laurea in informatica, sede di Crema).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

98A6827

SECONDA UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che, presso la Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico-disciplinare: Q05A «Sociologia generale», per la disciplina: «storia del pensiero sociologico»;

settore scientifico-disciplinare: Q05A «Sociologia generale», per la disciplina: «sociologia».

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01A «Economia politica», per la disciplina: «economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia, Seconda Università degli studi di Milano, viale Sarca, venti
- 20126 Milano, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6826

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189